



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXXII - n. 39

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
31 ottobre 2022**



## SOMMARIO

<b>INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE</b>	<b>5</b>
<b>A548 - BANCOMAT/MANDATO MASTERCARD</b>	
<i>Provvedimento n. 30334</i>	5
<b>OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE</b>	<b>18</b>
<b>C12483 - CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS-RATP CAPITAL INNOVATION/CITYSCOOT</b>	
<i>Provvedimento n. 30335</i>	18
<b>C12489 - UPS INTERNATIONAL/BOMI HOLDING-BOMI ITALIA</b>	
<i>Provvedimento n. 30336</i>	20
<b>C12490 - FRATELLI ARENA/DUE RAMI DI AZIENDA DI SUPERISOLA</b>	
<i>Provvedimento n. 30337</i>	24
<b>ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA</b>	<b>28</b>
<b>AS1863 - REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI PER IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DELL'EDITORIA CARTACEA E DIGITALE DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E DELLE AGENZIE DI STAMPA</b>	
	28
<b>PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE</b>	<b>31</b>
<b>PS12342 - ARIEL ENERGIA/PROMOZIONE CLIMATIZZATORI 1+1</b>	
<i>Provvedimento n. 30338</i>	31
<b>PS12441 - IREN-MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA</b>	
<i>Provvedimento n. 30339</i>	38
<b>PS12450 - IBERDROLA-MODIFICHE UNILATERALI CONDIZIONI DI CONTRATTO</b>	
<i>Provvedimento n. 30340</i>	44
<b>PS12451 - E.ON-MODIFICHE UNILATERALI CONDIZIONI DI CONTRATTO</b>	
<i>Provvedimento n. 30341</i>	51
<b>PS12453 - DOLOMITI-MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA</b>	
<i>Provvedimento n. 30342</i>	57



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### A548 - BANCOMAT/MANDATO MASTERCARD

*Provvedimento n. 30334*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELL'ADUNANZA dell'11 ottobre 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287" del 6 settembre 2012, pubblicata sul Bollettino del 17 settembre 2012, n. 35;

VISTA la propria delibera del 3 dicembre 2021, n. 29928, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Mastercard Europe SA, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE;

VISTA la comunicazione del 27 aprile 2022, nella versione definitiva depositata, con la quale Mastercard Europe SA ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90";

VISTA la propria delibera del 7 giugno 2022, n. 30182, con la quale è stata disposta la pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, a far data dal 10 giugno 2022, degli impegni presentati da Mastercard Europe SA, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni;

VISTE le osservazioni dei terzi interessati pervenute nell'ambito del *market test* in ordine agli impegni pubblicati;

VISTE le modifiche accessorie agli impegni, presentate da Mastercard Europe SA in data 8 agosto 2022, con successivo chiarimento del 30 agosto 2022 (cfr. **Al. 1** alla presente delibera contenente la versione consolidata degli impegni);

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, del 7 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

## I. LE PARTI

1. Mastercard Europe SA (di seguito, “Mastercard”) è una società di diritto belga che opera nel settore dei pagamenti. Essa è parte del gruppo Mastercard attivo a livello globale nella fornitura di servizi di pagamento attraverso le carte di pagamento. In Italia, il gruppo Mastercard è principalmente attivo come circuito di pagamento sia per le carte di credito che per le carte di debito ed i prelievi ATM ed opera con i marchi MasterCard, Maestro e Cirrus. Le banche e società finanziarie licenziatricie di Mastercard emettono carte e/o convenzionano esercenti sulla base dei rapporti contrattuali stipulati con tale circuito. Il gruppo Mastercard ha come società *holding* Mastercard Incorporated, una *membership corporation* di diritto statunitense i cui azionisti sono banche e fornitori di servizi di pagamento.
2. Bancomat S.p.A. (già Consorzio Bancomat e di seguito definito anche “Bancomat”) è una società di diritto italiano che gestisce i circuiti di prelievo e pagamento Bancomat e PagoBancomat, nonché le relative carte, utilizzabili per effettuare pagamenti su POS e prelievi presso gli sportelli automatici c.d. ATM. Il capitale sociale di Bancomat è distribuito tra 125 soggetti nessuno dei quali, in ragione delle previsioni statutarie, detiene il controllo della società, né in via esclusiva, né congiuntamente.
3. Nexi S.p.A. (di seguito, “Nexi”) è la *holding* di diritto italiano dell’omonimo gruppo, attivo, principalmente in Italia, nel settore dei servizi di pagamento, ed in particolare, nelle attività di Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking Solutions.
4. Visa Europe Limited è una società di diritto inglese che opera, a livello mondiale, nel settore nella fornitura di servizi di pagamento come circuito sia per le carte di credito che per le carte di debito ed i prelievi ATM.

## II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

5. In data 25 ottobre 2021 l’Autorità ha ricevuto una segnalazione da parte di Bancomat avente ad oggetto nuove regole vincolanti emesse da Mastercard in data 13 luglio 2021 con cui era imposto agli aderenti al circuito Mastercard di modificare il funzionamento dei terminali POS in modo che nel caso di pagamenti *contactless* (e dunque senza l’inserimento della carta nel POS) con le carte di debito che recano due marchi (tipicamente, Mastercard-Bancomat, cd. carte *co-badged*) al pagatore fosse sempre richiesto di avvicinare due volte la carta al POS, cd. *double-tap*, e non fosse più possibile invece pagare avvicinando solo una volta la carta, cd. *single-tap* (di seguito, anche “Mandato”)<sup>1</sup>.
6. In particolare, il Mandato imponeva ai convenzionatori (*acquirers*) e ai loro *processors* di implementare sui POS, per l’accettazione delle carte *co-badged*, una delle seguenti due soluzioni dalla stessa Mastercard prospettate: *i*) la prima (“*preferred*”) prevede che dopo aver appoggiato la carta al terminale, su quest’ultimo siano visualizzate tutte le applicazioni di pagamento possibili (e dunque tutti i circuiti con cui la carta consente il pagamento) e al titolare della carta venga chiesto

---

<sup>1</sup> Docc. 3 e 4.

quale applicazione preferisca; il pagamento avrà luogo solo dopo che il titolare della carta abbia nuovamente appoggiato la carta al terminale; *ii*) la seconda soluzione (“*allowed*”), invece, prevede che dopo aver appoggiato la carta al terminale quest’ultimo mostri sia l’applicazione di pagamento scelta dall’esercente sia un metodo chiaro per modificare la scelta impostata dall’esercente e che quest’ultimo chieda al titolare della carta conferma dell’applicazione preferita; il pagamento ha luogo solo dopo che il titolare della carta abbia appoggiato nuovamente la carta al terminale.

7. Nel Mandato era previsto che tali regole sarebbero entrate in vigore il 1° gennaio 2022, che non sarebbero state ammesse altre soluzioni per i pagamenti al POS *contactless* con carte *co-badged* e che vi sarebbero state sanzioni, quali penali e revoca della licenza, in caso di mancato rispetto. Il Mandato era previsto per il solo territorio italiano e solo per i pagamenti con carte *co-badged*.

8. Bancomat segnalava anche come l’emanazione del Mandato avesse condotto all’interruzione, da parte dei principali produttori di *smartphone*, dei contatti, all’epoca già in fase di finalizzazione, per l’accesso delle carte Bancomat ai *wallet* digitali. Ciò sarebbe dipeso dalla presenza di *target* specifici sulla presenza di terminali POS sul territorio italiano configurati in modalità *single-tap*.

9. In data 3 dicembre 2021 l’Autorità ha deliberato di avviare un procedimento nei confronti di Mastercard, per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 102 del TFUE, con contestuale accertamento ispettivo presso la sede della società.

10. Con comunicazione del 29 dicembre 2021, Mastercard ha rappresentato la sua intenzione di “*sospendere volontariamente l’applicazione del proprio mandato sul double-tap [la cui] entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2022*”<sup>2</sup>.

11. Con comunicazione del 24 gennaio 2022, sono state ammesse a partecipare al procedimento le società Nexi e Visa, a fronte delle rispettive istanze di partecipazione<sup>3</sup>.

12. Tutte le Parti sono state sentite in audizione<sup>4</sup> e hanno esercitato, anche a più riprese, il diritto di accesso agli atti del fascicolo<sup>5</sup>; inoltre, sono state sentite in audizione anche le società Intesa Sanpaolo, Unicredit e Apple Inc.<sup>6</sup>. Ancora, sono state formulate diverse richieste di informazioni alle Parti, a Banca d’Italia e a Crédit Agricole Italia S.p.A.<sup>7</sup>.

Infine, nel corso del procedimento le Parti hanno depositato osservazioni e memorie infraprocedimentali.

13. Nel corso di un’audizione svoltasi in data 11 aprile e con successiva comunicazione del 26 aprile 2022 Bancomat ha rappresentato [*omissis*]<sup>\*8</sup>.

14. Con successiva comunicazione del 27 aprile 2022, nella versione definitiva del formulario depositata, Mastercard ha presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della Legge n. 287/90, al

---

<sup>2</sup> Doc. 82.

<sup>3</sup> Docc. 93 e 94.

<sup>4</sup> Docc. 2, 134 (Bancomat), doc. 9 (Nexi), docc. 77bis, 112, 143, 223 (Mastercard) e doc. 113 (Visa).

<sup>5</sup> Docc. 77, 88, 102, 128, 147, 149, 217, 220 (Mastercard), docc. 107, 167, 195, 231, 233 (Bancomat), docc. 108, 155, 197, 237 (Nexi) e docc. 109, 168, 234 (Visa).

<sup>6</sup> Rispettivamente docc. 10, 11 e 111.

<sup>7</sup> Doc. 133 (Banca d’Italia) e doc. 157 (Crédit Agricole Italia).

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>8</sup> Doc. 134 (verbale audizione di Bancomat del 11 aprile 2022).

fine di superare le criticità concorrenziali contestate dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria. Di tali impegni l'Autorità ha deliberato la pubblicazione, a far data dal 10 giugno 2022, per consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni. Nelle date comprese fra il 4 e il 12 luglio 2022 sono pervenute osservazioni da parte delle società Visa Europe Ltd, Nexi S.p.A., Apple Distribution International Ltd, Bancomat S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., dalle associazioni dei consumatori Unione Nazionale Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino, nonché da Confesercenti<sup>9</sup>.

15. Al fine di recepire le osservazioni pervenute durante il *market test*, in data 8 agosto 2022 Mastercard ha quindi presentato una versione integrata degli impegni, con chiarimenti del 30 agosto 2022, comprensiva delle modifiche accessorie apportate<sup>10</sup>.

### III. IL MERCATO RILEVANTE E LA POSIZIONE DI MASTERCARD

16. In base alla prassi consolidata nazionale e comunitaria<sup>11</sup>, l'attività svolta dai circuiti di pagamento rientra nel mercato dei servizi offerti dai circuiti, che può essere definito come la prestazione di servizi connessi al funzionamento dei circuiti di pagamento. In particolare, i gestori di questi sistemi di pagamento competono tra loro al fine di incentivare le società finanziarie, emittitrici di carte di pagamento e convenzionatrici degli esercenti, a partecipare al proprio circuito e a utilizzare il proprio sistema.

17. A tal fine, i circuiti definiscono gli *standard* tecnici e le regole comuni necessari al proprio funzionamento come, ad esempio, le regole che governano la gestione delle autorizzazioni e del *processing* delle transazioni concluse sul proprio *network*. Tutte le regole del circuito sono accettate e applicate, attraverso i contratti di licenza, dai soggetti licenziatari che operano in qualità di *issuer* (emittenti delle carte) e/o di *acquirer* (convenzionatori) per il circuito stesso.

18. I circuiti sono inoltre proprietari dei marchi che li contraddistinguono. L'utilizzo dei servizi forniti attraverso il circuito avviene a titolo oneroso (e.g. attraverso il pagamento delle *scheme fees*). All'interno del mercato dei circuiti possono essere, a loro volta, individuati distinti mercati in base al tipo di carta, e dunque, carta di credito e carta di debito.

19. Dal punto di vista geografico, alla luce della prassi nazionale e comunitaria, la dimensione di tali mercati può essere circoscritta all'ambito del territorio nazionale in quanto le modalità di offerta appaiono sufficientemente uniformi all'interno dello stesso; viceversa, permangono differenze a livello di operatori attivi, di modalità di utilizzo delle licenze nazionali, di condizioni economiche, tra i vari paesi tali da escludere un ambito geografico rilevante più ampio di quello nazionale. Si consideri, in particolare, che in alcuni paesi vi sono circuiti attivi solo a livello nazionale, come è il caso di Bancomat, che è presente solo in Italia, o di Cartes Bancaires, che è attivo solo in Francia.

---

<sup>9</sup> Docc. 198 (Unione Nazionale Consumatori), 199 (Movimento Difesa del Cittadino), 201 (Confesercenti), 202 (Intesa Sanpaolo), 203 (Bancomat), 205 (Visa), 206 (Apple) e 207 (Nexi).

<sup>10</sup> Docc. 226 e 229.

<sup>11</sup> Cfr. Caso I720 - *Carte di credito*, caso I724 - *Commissione Interbancaria Pagobancomat*; decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2007, Caso COMP/34.579 - *Mastercard*; decisione della Commissione europea del 29 aprile 2019, Caso AT.40049 - *MasterCard II*; decisione della Commissione europea del 26 febbraio 2014, Caso AT.39398 - *Visa MIF*.



20. Pertanto, nel caso in esame il mercato è costituito dal mercato italiano dei circuiti di carte di debito (che include anche le carte prepagate)<sup>12</sup>.

21. Sulla base degli elementi agli atti, nel mercato italiano dei circuiti di carte di debito, nel quale sono presenti anche Bancomat e Visa, Mastercard detiene una posizione di dominanza. In questo senso depongono innanzitutto le quote di mercato. Inoltre, risulta che i *brand* Mastercard abbiano una molto più ampia diffusione rispetto a quella degli altri due circuiti. Ulteriore elemento rilevante ai fini della valutazione della posizione di Mastercard è che tale circuito è presente in Italia anche come circuito di credito, con una posizione tale da rendere Mastercard complessivamente un *partner* imprescindibile per le controparti (sia per gli *issuer* e gli *acquirer* che per gli operatori tecnologici), con riflessi anche nel mercato dei circuiti di carte di debito.

22. Infine, la stessa condotta di Mastercard mostra la capacità di adottare comportamenti indipendenti dalle reazioni degli altri operatori del mercato. Si pensi, al riguardo, alla decisione in esame che imponeva unilateralmente a tutti gli *acquirer* italiani la modifica dei requisiti tecnici di funzionamento del sistema dei pagamenti, la quale sarebbe stata assunta in modo indipendente rispetto *i*) ai clienti (vale a dire le banche *acquirer* a cui sarebbe imposto di sostenere gli oneri delle modifiche richieste ai POS) e *ii*) ai consumatori finali (che vedrebbero modificata la propria *user experience*); e ciò nella consapevolezza che nessuno dei suddetti soggetti sarebbe disposto a rinunciare al marchio Mastercard.

#### IV. LE CRITICITÀ CONCORRENZIALI RISCOSTRATE NELL'AVVIO DI ISTRUTTORIA

23. In sede di avvio, l'Autorità ha ritenuto che il Mandato di Mastercard presentasse criticità di natura concorrenziale. In particolare, l'Autorità ha rilevato come, quale conseguenza del Mandato, ogni qualvolta venisse utilizzata una carta Bancomat, che è di fatto quasi sempre *co-badged*<sup>13</sup>, sarebbe necessario procedere con il *double-tap* e non sarebbe più possibile utilizzare la modalità di *single-tap*. Invece, laddove venisse utilizzata una carta *mono-brand* (per lo più carte Mastercard) sarebbe ancora possibile utilizzare la modalità di *single-tap*. Detto in altri termini, per effetto del Mandato di Mastercard alle carte Bancomat verrebbe precluso l'accesso alla modalità *single-tap*.

24. Da ciò discenderebbe che alle carte Bancomat verrebbe precluso l'accesso ai *wallet* digitali di alcuni produttori di *smartphone* i quali senza la facilità d'uso del *single-tap* si rifiuterebbero di introdurre nei loro portafogli elettronici le carte Bancomat preferendo conservare le sole carte Mastercard, che già possono essere introdotte e utilizzate attraverso i *wallet* (come fossero carte

---

<sup>12</sup> A tal fine, si rappresenta che il Regolamento n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ricomprende tra le "operazioni tramite carta di debito" tutte le operazioni di pagamento basate su carta, ivi comprese quelle con carte prepagate, che non sono operazioni tramite carte di credito (cfr. art. 2 punto 4). Nello stesso senso si veda la decisione della Commissione europea del 29 aprile 2019, Caso AT.40049 - *MasterCard II* (para. 18).

<sup>13</sup> Per Bancomat, in base alle stime dalla stessa fornite, le carte *co-badged* rappresentano il 99% delle carte emesse (mentre le sue carte *mono-brand* sarebbero del tutto residuali). La preponderanza di carte *co-badged* per il circuito Bancomat è giustificata dalla circostanza per cui la carta Bancomat può essere utilizzata solo nel territorio italiano e non può essere utilizzata per acquisti su *internet*; di contro, la carta del circuito internazionale – che nelle carte *co-badged* si affianca a quella Bancomat – ha una spendibilità geograficamente estesa a livello globale e può essere utilizzata anche per acquisti *online*. La presenza del circuito Bancomat sulle carte di debito sarebbe, tuttavia, fortemente richiesta dagli esercenti e, quindi, dai convenzionatori, giacché tale circuito comporterebbe costi di convenzionamento per l'esercente, e in ultima analisi dunque per i consumatori, assolutamente più bassi rispetto ai circuiti internazionali.

*monobrand*). Per Mastercard tale tema non si porrebbe in quanto essa ha già concluso gli accordi per la *tokenizzazione* delle proprie carte con i produttori di *smartphone* e, in mancanza di un accordo tra tali operatori tecnologici e Bancomat, le carte di Mastercard *tokenizzate* sui portafogli digitali, anche se fossero *co-badged*, funzionerebbero come carte *mono-brand* e non rientrerebbero dunque nel perimetro del Mandato (che, come detto, vale solo per le carte *co-badged*).

25. Più in generale, l’Autorità ha rilevato che l’asimmetria determinata dal Mandato di Mastercard appariva idonea ad incidere sulle dinamiche concorrenziali del mercato e a minare, nel lungo periodo, la presenza di Bancomat nello stesso; ciò in quanto, rendendo poco fruibile l’utilizzo delle carte *co-badged* in modalità *contactless*, esso degraderebbe la posizione di tali carte rispetto e quelle *mono-brand*, portando il mercato a sportarsi su queste ultime. In questo modo, tuttavia, verrebbe pregiudicata la sola posizione di Bancomat le cui carte, per le ragioni già esposte, sono di fatto quasi sempre emesse come *co-badged*.

26. Sebbene tale questione nasca nell’ambito dei pagamenti *contactless* i suoi effetti si rifletterebbero sulla totalità delle carte di debito dal momento che la carta emessa è unica, sia per i pagamenti *contactless* sia per i pagamenti che ne prevedono l’inserimento, con effetti, in ultima analisi, anche sui consumatori, i quali, per poter accedere ad entrambi i circuiti, dovrebbero richiedere due carte, con duplicazione dei relativi costi, e sugli esercenti, che non potrebbero più beneficiare dei minori costi legati al circuito domestico.

27. Da ultimo, l’Autorità ha osservato che la decisione di Mastercard di escludere la modalità *single-tap* per i pagamenti con carte *co-badged* non appare giustificata dal dettato normativo. Infatti, in linea di principio, la modalità di *single-tap* è in linea con le norme europee dal momento che è idonea a garantire al titolare della carta la possibilità di scelta del circuito posto che tale soggetto può sempre manifestare all’esercente la propria preferenza prima di ogni pagamento in modo che il POS sia impostato per procedere con il circuito così scelto.

28. Ad avviso dell’Autorità, il comportamento descritto, consistente nella imposizione da parte di Mastercard della procedura di *double tap*, assistita da verifiche ispettive e sanzioni particolarmente afflittive, appariva riconducibile ad una strategia abusiva in violazione dell’art. 102 TFUE<sup>14</sup>, volta ad ostacolare e/o escludere l’operatore concorrente dalla possibilità di accedere ai *wallet* presenti sugli *smartphone* e/o su altri dispositivi elettronici, in una fase cruciale di sviluppo tecnologico di tale modalità di pagamento, nonché di crescita significativa del suo utilizzo da parte dei consumatori, con effetti tali da rendere meno fruibile l’utilizzo delle carte *co-badged* in modalità *contactless* rispetto a quelle *monobrand* e disincentivare in futuro l’emissione di carte *co-badged*.

## V. GLI IMPEGNI PROPOSTI DALLA PARTE

29. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall’Autorità nel provvedimento di avvio, con comunicazione del 27 aprile 2022, nella versione definitiva depositata, Mastercard ha

---

<sup>14</sup> Le nuove regole di circuito devono essere valutate ai sensi dell’articolo 102 del TFUE posto che il concetto di pregiudizio al commercio intraeuropeo deve essere interpretato tenendo conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. In questo senso, il Mandato di Mastercard appare potenzialmente idoneo a pregiudicare il commercio intraeuropeo, in quanto le nuove regole di circuito investono l’intero territorio italiano e interessano la totalità degli istituti finanziari che prestano servizi di convenzionamento e di emissione delle carte in Italia (Cfr. Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato [ora articoli 101 e 102 TFUE], G.U.U.E. [2004] C101/81).

presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito *“Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90”*.

**30.** In particolare, Mastercard ha rappresentato la sua intenzione di *“impegnarsi a modificare il Mandato affinché le indicazioni tecniche relative all'implementazione del double-tap ivi contenute assumano la forma di 'best practices' di mercato finalizzate a dare efficacia ai principi di scelta del circuito di pagamento da parte del consumatore stabiliti dall'articolo 8, comma 6, dell'IFR. Tali 'best practices' di mercato non saranno vincolanti e la loro applicazione sarà rimessa alla libera determinazione degli acquirers e degli altri operatori di mercato interessati. Da ciò ne deriva che Mastercard si asterrà in futuro dall'imporre penalità o sanzioni come conseguenza della mancata osservanza delle proprie 'best practices'”*.

**31.** Quanto alla durata, Mastercard ha affermato di attuare l'impegno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della eventuale delibera di accettazione; tuttavia, essa si è riservata *“qualora tali impegni fossero accettati dall'Autorità, (...) la facoltà di rimodulare tali impegni, sulla base di un monitoraggio delle condizioni del mercato, previa formale istanza di revisione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, L. 287/1990, qualora vengano meno i presupposti di fatto e di diritto alla base della ricostruzione dell'Autorità, quali per esempio: (i) Venir meno del presupposto di fatto dell'asserita dominanza per effetto della diminuzione della quota di mercato di Mastercard nel mercato italiano dei circuiti per le carte di debito e prepagate al di sotto della soglia del 40%, oppure della diminuzione della quota di mercato di Mastercard nel mercato italiano dei circuiti per le carte di debito al di sotto della soglia del 30%; o (ii) Risoluzioni su questioni pratiche relative al modo in cui rendere effettivo il diritto di scelta del consumatore al POS ex articolo 8, comma 6, dell'IFR. Tali risoluzioni potrebbero emergere a seguito di (i) una modifica normativa, (ii) determinazioni della Banca d'Italia, ex officio o a seguito di consultazione pubblica, o (iii) da un accordo di settore, qualunque si concretizzi per primo in ordine di tempo”*.

**32.** A tal fine, Mastercard ha precisato che *“al fine del monitoraggio delle condizioni di mercato, ed in particolare per verificare se la quota di mercato di Mastercard scenda al di sotto delle soglie sopra rappresentate, la metodologia presa in considerazione farà riferimento ai dati pubblicati annualmente dall'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano”*.

## **VI. LA PUBBLICAZIONE DEGLI IMPEGNI E IL MARKET TEST**

**33.** Nella riunione del 7 giugno 2022 l'Autorità, ritenendo gli impegni presentati non manifestamente inidonei a risolvere le preoccupazioni concorrenziali espresse in avvio, ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito, allo scopo di sottoporli al *market test* previsto dalla procedura relativa all'applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990.

**34.** Gli impegni sopra descritti sono stati sottoposti al *market test* dal 10 giugno 2022 al 12 luglio 2022.

**35.** Nel corso del *market test*, sono pervenute osservazioni da parte delle società Visa Europe Ltd, Nexi S.p.A., Apple Distribution International Ltd, Bancomat S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., dalle

associazioni dei consumatori Unione Nazionale Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino, nonché da Confesercenti<sup>15</sup>.

**36.** Più in particolare, Visa e le due associazioni Unione Nazionale Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino hanno rappresentato che l'impegno non sarebbe necessario in quanto il Mandato sul *double-tap*, oggetto di istruttoria, non costituirebbe alcuna violazione del diritto sulla concorrenza e l'istruttoria dovrebbe chiudersi senza impegni e senza che venga accertata alcuna infrazione. Ad avviso di tali soggetti, infatti, la modalità del *double-tap* garantirebbe al consumatore il diritto alla scelta del circuito preferito e offrirebbe maggiori stimoli alla concorrenza dal momento che, prevedendo di fatto per il consumatore la possibilità di esprimere la propria preferenza, incentiverebbe i circuiti a investire nello sviluppo di soluzioni vantaggiose per fidelizzare i clienti. Di contro, per il consumatore potrebbe essere più difficile e meno intuitivo selezionare il circuito preferito con la modalità in *single-tap* posto che il consumatore medio non sarebbe informato dei passaggi richiesti al fine di esercitare la propria preferenza e, anche ove tale esercizio della preferenza fosse richiesto, ciò vanificherebbe la maggiore immediatezza e rapidità ascritta al *single-tap* rispetto al *double-tap* (senza contare che spesso nemmeno l'esercente sarebbe a conoscenza delle procedure di selezione). Inoltre, proprio in virtù di tale minore semplicità, gli stessi consumatori sarebbero scoraggiati a scegliere il circuito, venendo di fatto la scelta indotta da parte degli esercenti o degli *issuers/acquirers*, con ricadute negative sia in termini di qualità dell'offerta, sia, in ultima analisi, della concorrenza.

**37.** Apple, Bancomat, Nexi, Intesa Sanpaolo e Confesercenti hanno, invece, sostenuto che gli impegni potrebbero non essere del tutto sufficienti a superare le criticità concorrenziali, essenzialmente per quattro ragioni.

**38.** In primo luogo, ad avviso di tali soggetti la trasformazione del Mandato in *best practices* non sarebbe sufficiente a rimuovere la valenza prescrittiva legata al Mandato. Infatti, pur non avendo natura cogente, le *best practices* generalmente scaturirebbero da una consolidata esperienza di mercato che evolve in uno standard suscettibile di adozione diffusa e assumerebbero dunque un ruolo di indirizzo per il mercato dato che sono adottate dall'operatore *leader*; in questo senso, la natura equivoca delle raccomandazioni proposte da Mastercard potrebbe essere fraintesa dagli acquirenti di terminali POS, che potrebbero dunque essere inclini ad attenersi alle indicazioni fornite dall'operatore di mercato dominante.

**39.** In secondo luogo, è stato sostenuto che gli impegni non assicurerebbero alcuna certezza giuridica, anche in termini di durata; in particolare, la vincolatività degli impegni apparirebbe equivocamente condizionata a un insieme di fattori di mercato e di quote, il cui calcolo sarebbe determinato automaticamente in base ai dati forniti da un Osservatorio esterno. Tale previsione, inserita da Mastercard negli impegni, determinerebbe incertezza rispetto agli investimenti che i gestori di POS sono chiamati ad effettuare, la cui copertura dipenderebbe dall'evoluzione della quota di mercato e potrebbe costituire un disincentivo alla conversione al *single-tap*. Inoltre, le quote di mercato considerate da Mastercard *i)* si riferirebbero ad un mercato differente rispetto a quello definito in avvio e comprendente le sole carte di debito; *ii)* prenderebbero come soglia di riferimento il 40%, mentre invece la presenza di Mastercard anche in mercati limitrofi dovrebbe condurre a

---

<sup>15</sup> Cfr. nota 9.

considerare una quota di mercato più bassa; *iii*) poggerebbero su una fonte che si basa su dati forniti, tra gli altri, dalla stessa Mastercard, che potrebbe quindi condizionare gli esiti della rilevazione.

**40.** In terzo luogo, l'impegno non terrebbe conto dell'impatto in termini di costi che potrebbe derivare dall'implementazione degli impegni stessi posto che circa il 60% dei POS sarebbe attualmente impostato sulla modalità *double-tap*. In altri termini, i gestori di terminali POS avrebbero sostenuto dei costi per la loro configurazione in *double-tap* in ottemperanza al Mandato di Mastercard e l'impegno, così come presentato, non contemplerebbe alcuna soluzione volta a ripristinare lo *status quo ante* tenendo in considerazione gli effetti già prodotti dalla condotta e i costi già sostenuti. L'impegno, pertanto, dovrebbe essere accompagnato da misure di ristoro a favore dei soggetti che hanno proceduto a convertire/sostituire il proprio parco terminali POS, che possano eliminare gli effetti restrittivi che la condotta ha già prodotto.

**41.** Da ultimo, secondo un operatore, l'impegno non risolverebbe alcune criticità lato *issuing* in merito al caricamento delle carte Bancomat sul *wallet* di Apple. Permarrebbero, infatti, delle regole di circuito di Mastercard relative al caricamento delle carte sui *wallet* digitali che richiedono agli *issuer* di caricare una carta *co-badged* o come un'unica immagine con selettore di circuito, o come due immagini distinte (una per ciascun circuito); poiché Apple richiederebbe che la carta sia caricata come un'unica immagine e senza selettore, in linea con quella che è l'attuale *user experience* dei pagamenti con carta fisica, sul suo *wallet* sarebbe possibile caricare la carta solo con il circuito Mastercard, per il quale era già vigente un accordo.

## VII. LE MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI

**42.** Alla luce delle osservazioni pervenute nell'ambito del *market test*, con comunicazione dell'8 agosto 2022, integrata il 30 dello stesso mese, Mastercard ha presentato alcune modifiche agli impegni, con l'intento di rispondere alle criticità emerse relative all'utilizzo del termine *Best Practices*, alla presenza della clausola di revisione e ai ristori<sup>16</sup>.

**43.** Più in particolare, la prima modifica riguarda l'utilizzo del termine *Best Practices*: al riguardo Mastercard ha proposto di trasformare il Mandato oggetto di istruttoria in meri 'Orientamenti' che, per loro natura e per espresso richiamo nel documento stesso, sarebbero non vincolanti per gli operatori di mercato e avrebbero "*come unico scopo quello di esprimere il punto di vista di Mastercard in merito alla scelta del circuito di pagamento da parte del consumatore, non avendo – per loro stessa natura – alcuna portata precettiva o effetto conformativo sulle scelte commerciali e tecniche operate dagli acquirer e dagli esercenti*"<sup>17</sup>.

**44.** La seconda modifica riguarda la clausola di revisione, che Mastercard si impegna a rimuovere dal pacchetto degli impegni inizialmente prospettato. Sul punto, Mastercard ha chiarito di aver proposto tale clausola "*al fine di garantire un dialogo aperto e continuo con codesta Spett.le Autorità sull'evoluzione del mercato italiano dei pagamenti. Da tale clausola non sarebbe derivato alcun diritto di Mastercard alla revisione degli impegni proposti, essendo questa una prerogativa esclusiva di codesta Autorità al ricorrere di determinati presupposti oggettivi. Tuttavia, al fine di eliminare ogni residua incertezza circa la stabilità, il carattere non condizionato e la durata degli impegni*

---

<sup>16</sup> Docc. 226 e 229.

<sup>17</sup> Doc. 226.

proposti, Mastercard ha quindi provveduto ad eliminare integralmente il riferimento alla clausola di revisione presente nella proposta di impegni del 27 aprile 2022”<sup>18</sup>.

**45.** Da ultimo, al fine “di ripristinare lo status quo ante del mercato, Mastercard si impegna ad applicare agli acquirer operanti in Italia uno sconto del 50%, valido per un periodo limitato di 6 mesi, sulla ‘Chip & Contactless Enablement Acquirer Fee’. La ‘Chip & Contactless Enablement Acquirer Fee’ – afferma Mastercard - rappresenta un’importante commissione relativa ai terminali POS non ancora abilitati alla funzionalità EMV e contactless. La riduzione di tale commissione porterà perciò ad effetti positivi immediati, nello specifico in termini di maggiori risorse a disposizione degli acquirer per modernizzare l’infrastruttura dei pagamenti, inclusa un’eventuale riconfigurazione dei POS che gli acquirer possano, in base alle proprie scelte commerciali, ritenere opportuna”<sup>19</sup>.

**46.** Sul punto, con comunicazione del 30 agosto 2022, Mastercard ha precisato che “una riduzione del 50% della ‘Chip & Contactless Enablement Acquirer Fee’, per un periodo di sei mesi (da ottobre 2022 a marzo 2023), avrà un impatto positivo sugli acquirer pari a circa EUR [600.000-650.000]. Tale valore indica il risparmio stimato per gli acquirer operanti in Italia sulle commissioni applicate da Mastercard”<sup>20</sup>.

**47.** Tale stima si baserebbe sulla “‘Chip & Contactless Enablement Acquirer Fee’ applicata nel corso del primo semestre del 2021 (pari a circa EUR [1-1.2] milioni). A tale ammontare è stato applicato un coefficiente di crescita stimata annuale del [5-10]%, successivamente calcolando lo sconto del 50% relativamente al periodo ottobre 2022 – marzo 2023”. Inoltre, Mastercard ha evidenziato che nel caso in cui gli acquirer dovessero optare per la riconfigurazione dei loro terminali POS, il risparmio derivante dalla riduzione della ‘Chip & Contactless Enablement Acquirer Fee’ non solo sarebbe sufficiente a coprire i relativi costi, ma con ogni probabilità eccederebbe tali costi.

## VIII. VALUTAZIONI

**48.** Il presente provvedimento ha ad oggetto la verifica di possibili criticità concorrenziali, con riferimento al Mandato adottato da Mastercard il 13 luglio 2021 e con cui è imposto agli aderenti al circuito Mastercard di impostare i terminali POS in modalità *double-tap*.

**49.** Gli impegni presentati da Mastercard, nella loro versione definitiva comprensiva delle modifiche accessorie apportate a seguito del *market test*, appaiono idonei a risolvere le specifiche criticità concorrenziali evidenziate dall’Autorità nel provvedimento di avvio di istruttoria, come di seguito precisato.

**50.** In particolare, occorre osservare che l’impegno proposto da Mastercard, eliminando la natura cogente del Mandato e le relative sanzioni legate alla mancata migrazione al *double-tap*, abbia l’effetto di lasciare il mercato libero di decidere come impostare i POS (e dunque di scegliere se impostarli in modalità *single-tap* o *double-tap*), in base a scelte orientate unicamente da dinamiche concorrenziali. Ciò comporta altresì il venir meno dei profili di criticità legati all’utilizzo dei *wallet*

---

<sup>18</sup> Doc. 226.

<sup>19</sup> Doc. 226.

<sup>20</sup> Doc. 229.

digitali con carte *co-badged* (Bancomat/Mastercard) evidenziati in avvio. E, del resto, la circostanza che appena solo poco tempo dopo che Mastercard ha deciso, a seguito dell'avvio dell'istruttoria, di sospendere l'efficacia vincolante del Mandato, *[omissis]*, dimostra che l'ostacolo per gli operatori del mercato era legato a tale carattere cogente.

**51.** In questo senso, le modifiche proposte da Mastercard, nel rispondere sostanzialmente alle perplessità sollevate nel corso del *market test*, appaiono idonee a rafforzare l'effettiva efficacia dell'impegno, fugando i dubbi che residuavano in termini di capacità elusiva dell'impegno nella sua formulazione originaria, di rimozione degli effetti che l'adozione del Mandato aveva *medio tempore* prodotto e di durata.

**52.** A tal fine, viene innanzitutto in rilievo la proposta di Mastercard di trasformare il Mandato non più in *Best Practices* ma in *Orientamenti* che *“per loro stessa natura e per previsione esplicita in essi contenuta non avranno portata precettiva e Mastercard si asterrà in futuro dall'imporre penalità o sanzioni in relazione agli stessi”*<sup>21</sup>.

**53.** Sul punto si ritiene che la modifica del termine utilizzato e l'inserimento di una espressa previsione di assenza di qualsivoglia portata precettiva, insieme con l'assenza di previsioni circa penalità e /o sanzioni siano idonei ad evitare equivoci circa la natura meramente informativa della comunicazione di Mastercard. Non si ritiene, pertanto, che il mercato (peraltro rappresentato da istituti di credito e prestatori di servizi di pagamento anche di rilevanza internazionale) possa nutrire dubbi in merito alla natura non vincolante degli *Orientamenti*.

**54.** L'efficacia dell'impegno appare rafforzata dalla previsione di ristori a favore degli operatori che, dopo aver impostato i propri POS in *double-tap*, decidessero di migrare alla modalità *single-tap*. In proposito, in base alle informazioni rese da Mastercard, la riduzione del 50% della *'Chip & Contactless Enablement Acquirer Fee'*, per un periodo di sei mesi (da ottobre 2022 a marzo 2023), dovrebbe avere *“un impatto positivo sugli acquirer pari a circa EUR [600.000-650.000]. Tale valore indica il risparmio stimato per gli acquirer operanti in Italia sulle commissioni applicate da Mastercard”*. Per conseguenza, *“nel caso in cui gli acquirer dovessero optare per la riconfigurazione dei loro terminali POS, il risparmio derivante dalla riduzione della 'Chip & Contactless Enablement Acquirer Fee' non solo sarebbe sufficiente a coprire i relativi costi, ma con ogni probabilità eccederebbe tali costi”*<sup>22</sup>.

**55.** Questa modifica supera le criticità sollevate in sede di *market test* in merito ai possibili ostacoli alla eventuale riconfigurazione legati ai costi che gli *acquirer* dovranno sostenere: stante la presenza di ristori la scelta di una eventuale riconfigurazione verrebbe, di fatto, rimessa alle strategie di mercato dei singoli operatori.

**56.** Infine, si ritiene che la rimozione da parte di Mastercard della clausola di revisione faccia venir meno in radice le incertezze in merito alla durata degli impegni sollevate nel *market test* e che avrebbero costituito un disincentivo alla eventuale scelta di migrare dal *double-tap* al *single-tap*, contribuendo a garantire una maggiore certezza giuridica agli impegni.

**57.** Per quel che concerne, invece, le osservazioni di Visa e delle associazioni di consumatori per cui l'impegno non sarebbe necessario in quanto il Mandato sul *double-tap*, oggetto di istruttoria, non costituirebbe alcuna violazione del diritto sulla concorrenza e l'istruttoria dovrebbe chiudersi

---

<sup>21</sup> Doc. 226.

<sup>22</sup> Doc. 229.

senza impegni e senza che venga accertata alcuna infrazione, si ritiene che esse non siano condivisibili. Sul punto si evidenzia che, in base alla contestazione prospettata in avvio e alla documentazione agli atti, l'adozione del Mandato da parte di Mastercard, lungi dall'essere tesa a tutelare i consumatori, sarebbe stata volta ad ostacolare l'operatività di Bancomat e, in particolare, ad impedire il caricamento delle carte Bancomat sui portafogli digitali presenti sugli *smartphone* (facendo leva sul fatto che gli operatori tecnologici prevedevano come condizione imprescindibile per la conclusione di un accordo di collaborazione con i circuiti che le carte da utilizzare sui portafogli digitali operassero in modalità *single-tap*). L'impegno proposto da Mastercard non comporta alcuna preclusione alla possibilità che gli *acquirer* configurino i POS in *double-tap* ma semplicemente consente loro di scegliere la configurazione in base a sane dinamiche concorrenziali. E, del resto, è pacifico, e di recente ri-affermato dall'Autorità di regolazione della materia (la Banca d'Italia), che *prima facie* entrambe le modalità di regolazione dei POS (*single tap* e *double tap*) sono corrette sotto il profilo regolamentare<sup>23</sup>.

**58.** Inoltre, l'impegno è volto a consentire ai consumatori l'utilizzo delle carte Bancomat sui *wallet* digitali, ampliando le opzioni di pagamento, anche rispetto ad un segmento che oggi è in forte crescita.

**59.** Quanto, infine, all'ultimo punto inerente alle regole di Mastercard relative al caricamento delle carte sui *wallet* digitali, si rappresenta che, dal punto di vista procedurale, tali regole non sono oggetto del presente provvedimento, che riguarda il solo Mandato sul *double-tap*, rispetto al quale gli impegni sono stati presentati. In ogni caso, allo stato, gli elementi agli atti mostrano un ambito di applicazione di tali regole esteso all'intero territorio europeo, diversamente dal Mandato oggetto dell'istruttoria che invece è stato adottato solo in Italia che richiama direttamente la sola competenza dell'Autorità di concorrenza nazionale. Infine, dalle verifiche svolte presso un grande operatore francese non sono risultati ostacoli concreti al caricamento e al funzionamento delle carte *cobadged* sui portafogli digitali, né a fascicolo vi sono elementi di segno contrario.

## IX. CONCLUSIONI

**60.** In conclusione, gli impegni proposti da Mastercard e oggetto della pubblicazione deliberata in data 7 giugno 2022, così come integrati dalle modifiche accessorie, affrontano in modo puntuale le possibili criticità concorrenziali inerenti al Mandato adottato da Mastercard e oggetto del provvedimento di avvio e, pertanto, risultano idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali oggetto del procedimento istruttorio.

**61.** L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli impegni presentati e si riserva di riaprire d'ufficio il procedimento ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14-ter, commi 2 e 3, della legge n. 287/1990;

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Mastercard Europe SA risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni nei confronti di Mastercard Europe SA, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

---

<sup>23</sup> La materia è regolata dal *Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.*



RITENUTO, infine, di poter chiudere il procedimento nei confronti di Mastercard Europe SA, senza accertare l'infrazione ai sensi dell'art. 14-ter della legge citata;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DELIBERA

a) di rendere obbligatori gli impegni presentati da Mastercard Europe SA ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione nei confronti di Mastercard Europe SA, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

c) che Mastercard Europe SA presenti entro 3 mesi dalla notifica del presente provvedimento, una relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti, corredata da ogni relativa necessaria documentazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12483 - CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS-RATP CAPITAL INNOVATION/CITYSCOOT**

*Provvedimento n. 30335*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 ottobre 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il provvedimento n. 30303 del 13 settembre 2022, con cui l'Autorità ha deliberato il non avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, relativamente alla operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione, da parte di Caisse des Dépôts et Consignations e RATP Capital Innovation SAS, del controllo congiunto su Cityscoot SAS;

VISTA l'istanza di correzione dell'errore materiale pervenuta in data 4 ottobre 2022 da parte di Caisse des Dépôts et Consignations e RATP Capital Innovation SAS;

CONSIDERATO che, a causa di un errore materiale contenuto nel formulario con cui è stata comunicata all'Autorità l'operazione di concentrazione e trasfuso nel testo del suddetto provvedimento, il fatturato riferibile a Cityscoot SAS è stato erroneamente espresso, al termine del paragrafo 3, in miliardi invece che in milioni di euro;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica del provvedimento n. 30303 del 13 settembre 2022, sostituendo, al termine del paragrafo 3, l'espressione "*Nel 2021 Cityscoot ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a [10-20]\* miliardi di euro, di cui [10-20] miliardi generati in Europa e [1-2] miliardi in Italia*" con l'espressione "*Nel 2021 Cityscoot ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a [10-31] milioni di euro, di cui [10-31] milioni generati in Europa e [1-10] milioni in Italia*";

Tutto ciò premesso e considerato:

### DELIBERA

di rettificare il provvedimento del 13 settembre 2022, n. 30303, pubblicato nel Bollettino n. 35 del 3 ottobre 2022 sostituendo, al termine del paragrafo 3, l'espressione "*Nel 2021 Cityscoot ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a [10-20] miliardi di euro, di cui [10-20] miliardi generati in Europa e [1-2] miliardi in Italia*" con l'espressione "*Nel 2021 Cityscoot ha*

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

---

*realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a [10-31] milioni di euro, di cui [10-31] milioni generati in Europa e [1-10] milioni in Italia”.*

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**C12489 - UPS INTERNATIONAL/BOMI HOLDING-BOMI ITALIA***Provvedimento n. 30336*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell' 11 ottobre 2022;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società UPS International Inc., pervenuta in data 14 settembre 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. UPS International Inc. (di seguito, "UPS" o la "Parte Notificante") è una società avente sede negli Stati Uniti (Delaware) e facente parte del gruppo UPS (di seguito, il "Gruppo UPS")<sup>1</sup>, operatore globale specializzato nei servizi di trasporto e di logistica, attivo in più di 220 Paesi.

In Europa, la Parte notificante offre principalmente servizi di consegna di pacchi di dimensioni ridotte; in misura minore, opera anche nel settore dei servizi di spedizione di merci per conto terzi, via aria e via terra, nonché in quello dei servizi di logistica integrata.

Nei servizi di logistica integrata, UPS e, in particolare la divisione commerciale UPS Healthcare, offre attività nel settore sanitario, utilizzando attrezzature e risorse aziendali diverse da quelle impiegate per la consegna di pacchi di dimensioni ridotte e di servizi generalisti di logistica integrata. La divisione gestisce anche due attività di nicchia: quella dei servizi logistici funzionali allo svolgimento di sperimentazioni precliniche tramite il marchio Marken e quella dei servizi di consegna a domicilio di farmaci tramite il marchio Polar Speed<sup>2</sup>.

Le attività di UPS Healthcare si concentrano principalmente negli Stati Uniti; in Europa la divisione svolge solo attività limitate, offrendo servizi di logistica sanitaria soprattutto nell'area settentrionale e orientale.

Quanto all'Italia, UPS Healthcare opera in otto regioni e possiede solamente due magazzini attivi nel comparto sanitario, nonché una piccola flotta di veicoli per le consegne (che si avvale in buona parte di soggetti terzi)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Più nel dettaglio, UPS è controllata indirettamente da United Parcel Service, Inc., tramite United Parcel Service of America, Inc; UPS Supply Chain Solutions, Inc.; UPS Logistics Group International, Inc..

<sup>2</sup> Tramite il marchio Polar Speed, la divisione opera in diversi Paesi (ma non in Italia), tra cui la Gran Bretagna ove offre servizi di consegne a domicilio di farmaci per il servizio sanitario britannico.

<sup>3</sup> Le attività della divisione UPS Healthcare in Italia hanno generato un fatturato di circa [10-31] milioni di euro, ossia meno del [1-5%] del fatturato totale realizzato in Italia dal Gruppo UPS.

Nel 2021 il Gruppo UPS ha realizzato un fatturato mondiale pari a circa [80-90]\* miliardi di euro, dei quali [5-6] miliardi di euro generati in Europa e [517-700] milioni di euro in Italia.

2. Bomi Holding S.r.l. (di seguito, “Bomi Holding”) è una società di diritto italiano la cui attività consiste nel controllo delle azioni di Bomi Italia S.p.A. (di seguito, “Bomi Italia”) e delle società controllate da quest’ultima.

Bomi Italia è direttamente controllata da Bomi Holding, che ne detiene il 94,41% del capitale; la restante parte del capitale sociale è detenuta da Exential Consulting S.r.l. (5%) e da altri investitori (0,58%).

Bomi Holding, che è a sua volta interamente controllata da Med Platform Holding I S.à.r.l.<sup>4</sup>, è la società capogruppo del gruppo Bomi (di seguito, il “Gruppo Bomi” o il “Gruppo *target*”), operatore attivo nella fornitura di servizi di logistica integrata per il settore sanitario (compresi i relativi servizi ancillari di trasporto di merci per conto terzi)<sup>5</sup>.

I principali clienti del Gruppo *target* sono importanti società nazionali e internazionali di prodotti farmaceutici e dispositivi medici.

Il Gruppo *Target* opera principalmente in Italia; è attivo, altresì, in Sudamerica e nella regione iberica, mentre nel resto d’Europa genera un fatturato molto limitato.

Nel 2021 il Gruppo Bomi ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a [100-517] milioni di euro, dei quali [100-517] milioni generati in Europa e [100-517] milioni in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di UPS del controllo esclusivo di Bomi Holding, di Bomi Italia e delle società da quest’ultima controllate.

4. Precisamente, in base a quanto previsto dallo *Share and Purchase Agreement*, stipulato in data 7 agosto 2022, UPS acquisirà il 100% del capitale sociale di Bomi Holding e il 5,58% del capitale di Bomi Italia, come anticipato, società direttamente controllata da Bomi Holding, che ne deterrà la restante porzione del capitale sociale. Conseguentemente, ad esito dell’operazione, la Parte notificante acquisterà indirettamente anche l’intero capitale sociale delle società controllate da Bomi Italia.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>4</sup> Med Platform Holding I S.à.r.l. è controllata da Archimed S.A.S., società di investimento focalizzata sul settore sanitario.

<sup>5</sup> In particolare, il Gruppo Bomi fornisce, tra gli altri, i seguenti servizi:

- stoccaggio a temperatura controllata di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e materiale biologico e pericoloso;
- servizi a valore aggiunto quali etichettatura, imballaggio e la logistica per la fornitura, ad esempio, a ospedali, ovvero servizi di adeguamento dei prodotti alla legislazione locale;
- trasporti a temperatura controllata sul territorio nazionale verso laboratori, grossisti, ospedali, farmacie e/o pazienti in assistenza domiciliare;
- trasporti internazionali e multimodali a temperatura controllata, forniti in proprio ovvero per il tramite di soggetti terzi;
- gestione di attrezzature mediche, ivi incluse le attività di stoccaggio, trasporto, installazione e dimostrazione delle modalità di utilizzo.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione notificata, in quanto volta all'acquisizione del controllo di più imprese, costituisce concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

6. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge citata, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### a. I mercati rilevanti

7. Il Gruppo *target* offre principalmente servizi di logistica integrata per il settore sanitario<sup>6</sup>.

8. In senso ampio, la logistica integrata consta dell'organizzazione della movimentazione dei fornitori fino ai clienti finali e dello stoccaggio di materie prime e prodotti finiti. La molteplicità dei servizi richiesti dal cliente è offerta come un prodotto unitario, integrando tra loro le attività di programmazione, sviluppo e controllo del flusso di movimentazione dei beni.

9. In tale ambito, i servizi di logistica integrata sanitaria/ospedaliera possono essere considerati come un mercato a sé stante, in quanto necessitano di un *know-how* specifico e del rispetto di requisiti tecnici che non sono comuni ai servizi di logistica in senso ampio.

10. Nel caso di specie, comunque, non appare necessario addivenire ad una precisa delimitazione merceologica del mercato, in quanto, quale che sia la definizione adottata, l'operazione non comporta modifiche sostanziali delle condizioni di concorrenza esistenti.

11. Sotto il profilo geografico, il mercato dei servizi di logistica integrata, sia nella sua definizione più ampia, che riferito alla branca sanitaria, ha dimensione nazionale, in considerazione del fatto che la domanda dei relativi servizi è espressa prevalentemente da clientela nazionale che si rivolge a imprese operanti sul territorio nazionale e che i servizi riguardano in prevalenza la movimentazione di merci sul territorio nazionale.

#### b. Gli effetti dell'operazione

12. Tenuto conto dei dati forniti dalla Parte notificante, si ritiene che l'operazione non sia tale da determinare preoccupazioni di natura concorrenziale. Invero, anche nell'ipotesi di definizione del mercato più restrittiva, sia la Parte notificante, che il Gruppo *target* detengono modeste quote di mercato. Nella specie, nel mercato nazionale dei servizi di logistica integrata sanitaria UPS detiene una quota del [1-5%], mentre il Gruppo Bomi una quota del [5-10%]; dunque, la quota di mercato nazionale aggregata *post merger* risulterà pari al [5-10%], con un incremento attribuibile al Gruppo *target* pari al [5-10%]. In aggiunta, il mercato esaminato presenta una chiara dinamicità in ragione della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, che vi continueranno ad operare<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Si veda AGCM, provvedimento n. 30124 del 20 aprile 2022, nel caso C12442 – POSTE ITALIANE/PLURIMA.

<sup>7</sup> Tra i principali concorrenti vi sono DHL, Chiapparoli, PHSE, Phardis e Kuehne Nagel.

**13.** Si può, altresì, escludere qualsiasi rilevanza dal punto di vista concorrenziale di una relazione di tipo verticale tra UPS e il Gruppo Bomi, non sussistendo alcuna relazione verticale tra le attività svolte dai medesimi.

**14.** Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare quindi idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**C12490 - FRATELLI ARENA/DUE RAMI DI AZIENDA DI SUPERISOLA***Provvedimento n. 30337*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell' 11 ottobre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Fratelli Arena S.r.l., pervenuta in data 14 settembre 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Fratelli Arena S.r.l. (di seguito, anche "Fratelli Arena") è una società soggetta alla direzione e coordinamento della società Gruppo Arena S.p.A. (di seguito, anche "il Gruppo Arena"), che ne detiene l'intero capitale sociale. Il Gruppo Arena, a sua volta soggetto al controllo di persone fisiche, opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (di seguito, anche "GDO") in modo pressoché esclusivo nella regione Sicilia, attraverso 175 punti vendita (di seguito, anche "pv") a insegna Decò, SuperConveniente e Sosty Discount. Il Gruppo Arena aderisce al Gruppo Végé, una società cooperativa della GDO con funzioni di centrale di acquisto, che offre altresì agli associati servizi informatici e di elaborazione dati. Il Gruppo Arena ha realizzato nel 2021 un fatturato di circa 970 milioni di euro, interamente sviluppato sul territorio nazionale.

2. Oggetto di acquisizione sono 2 rami d'azienda costituiti da altrettanti punti vendita (di seguito, anche "pv") della tipologia ipermercato situati a Palermo (di seguito cumulativamente anche "Rami d'azienda target") - l'uno presso il centro commerciale "La Torre" e l'altro presso il centro commerciale "Forum" - attualmente detenuti da Superisola S.r.l. e operanti sotto l'insegna IperCOOP. Superisola S.r.l. è una società del gruppo Radenza, che ha recentemente concluso un'operazione consistente nell'acquisizione dei 12 punti vendita a insegna Coop presenti in Sicilia e nell'affiliazione a Coop 3.0 dell'intera rete vendita del gruppo, composta da circa 250 punti vendita (precedentemente operanti sotto l'insegna Crai), gestiti direttamente o mediante contratti di sub-affiliazione commerciale<sup>1</sup>. Il fatturato realizzato dalla Target nel 2021 è stato pari a circa [31-100]\* milioni di euro.

---

<sup>1</sup> C12419 - NEW FDM/DOCICI PUNTI VENDITA DI COOP ALLEANZA 3.0, provvedimento n. 30145 del 10 maggio 2022 in Boll. 20/2022.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.



## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del controllo, da parte di Fratelli Arena, dei Rami d'azienda target. In particolare, l'acquisizione del controllo è regolata da un accordo quadro sottoscritto tra le Parti in data 8 agosto 2022, cui seguirà la stipula del contratto definitivo di cessione dei rami d'azienda. I due pv saranno sottoposti a lavori di ristrutturazione per il riallestimento dei locali di vendita, destinati a ospitare una superficie di vendita inferiore a quella attuale (ridotta, rispettivamente, da 6.049 a 3.577 mq per l'ipermercato presso "La Torre" e da 6.000 a 3.720 per l'ipermercato presso "Forum").

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione in esame costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parti di impresa.

5. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 31 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

### *IV.1. I mercati rilevanti sotto il profilo merceologico*

6. La presente operazione interessa i mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso punti vendita della GDO. Tale settore viene solitamente suddiviso in: Grande Distribuzione (GD), nella quale sono comprese le grandi catene distributive organizzate in forma di impresa o di gruppo di imprese, e Distribuzione Organizzata (DO), di cui fanno parte le catene costituite da soggetti giuridici distinti, ma "legati" dalla comune adesione a formule associative di vario tipo, quali consorzi, unioni volontarie, società di servizi, cooperative di consumo, ecc..

7. Nel settore della GDO possono distinguersi diverse tipologie di punto vendita, sulla base di una serie di caratteristiche (dimensione, posizionamento, gamma di prodotti offerti, presenza di banchi del fresco, ecc.) che concorrono a determinarne la qualità e il livello di servizi offerti. In particolare, il settore viene generalmente suddiviso in: ipermercati (punti vendita di dimensione pari o superiore a 2.500 mq), supermercati (punti vendita di dimensione compresa tra 400 e 2.499 mq), *superette* (punti vendita di dimensione compresa tra 100 e 399 mq) e *discount* (punti vendita di dimensione medio piccola, che di norma non supera i 2.000 mq, con un assortimento limitato di referenze e di marchi e una strategia commerciale principalmente rivolta al contenimento dei costi e dei prezzi di vendita).

8. Ad esito dei recenti approfondimenti istruttori svolti nell'ambito di procedimenti per la valutazione di operazioni di concentrazione nel settore della GDO<sup>2</sup>, l'Autorità ha aggiornato la definizione dei mercati merceologici di supermercati, ipermercati e *superette*, individuandoli come segue:

- i. il mercato dei supermercati, composto da tutti i supermercati, dalle *superette*, dagli ipermercati e dai *discount*, ovvero da tutti i punti vendita con superficie a partire da 100 mq;
- ii. il mercato degli ipermercati, composto, oltre che dagli ipermercati stessi, da tutti i supermercati e dai *discount*, ovvero da tutti i punti vendita con superficie a partire da 400 mq;
- iii. il mercato delle *superette*, composto da *superette*, supermercati e *discount*, ovvero da tutti i punti vendita di superficie compresa tra i 100 e i 2.499 mq.

9. Alla luce di quanto esposto, il mercato rilevante della vendita al dettaglio su cui incide la presente operazione risulta essere, per entrambi i punti vendita, quello degli ipermercati.

#### ***IV.II. I mercati rilevanti sotto il profilo geografico***

10. Dal punto di vista geografico, i mercati della GDO hanno dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita.

11. Nelle citate istruttorie svolte di recente per la valutazione di operazioni di concentrazione nel settore della GDO, ad esito di una specifica *survey* condotta sulle abitudini di consumo in tale settore, l'estensione geografica del mercato relativo agli ipermercati è stata individuata nell'area delimitata da curve isocrone di 15 minuti di guida, costruite intorno ai punti vendita interessati.

#### ***IV.III. Gli effetti dell'operazione***

12. A livello locale, l'operazione determina effetti di sovrapposizione orizzontale in entrambe le isocrone costruite attorno ai punti vendita oggetto di acquisizione. Tuttavia, sulla base delle elaborazioni effettuate a partire dai dati forniti dalle Parti, le quote di mercato *post merger* risultano contenute: nell'isocrona costruita attorno all'ipermercato presso La Torre, la quota del nuovo operatore è pari al [20-25%] (con un incremento ascrivibile all'operazione del [1-5%]), mentre nell'isocrona dell'ipermercato presso Forum la quota congiunta risulta pari al [20-25%] (con un incremento del [5-10%]). Tali valori risultano inferiori alla soglia di attenzione del 25%, utilizzata nei recenti precedenti<sup>3</sup>. Sulla base di tale considerazione, oltre che della presenza di numerosi e qualificati concorrenti (Conad, Eurospin, Lidl, MD), l'operazione non risulta in grado di alterare in maniera significativa l'assetto concorrenziale preesistente nei mercati della vendita al dettaglio.

---

<sup>2</sup> Cfr., tra gli altri: C12279- DIPERDÌ/RAMI DI AZIENDA DI SMA E SOCIETÀ GENERALE DISTRIBUZIONE, provv. n. 28326 del 4 agosto 2020, in Boll. n. 34/20; C12247B - BDC ITALIA-CONAD/AUCHAN, provv. n. 28163 del 25 febbraio 2020, in Boll. n. 10/20; C12246 - FRATELLI ARENA/RAMI DI AZIENDA DI SMA-DISTRIBUZIONE CAMBRIA-ROBERTO ABATE, provv. n. 28038 del 20 dicembre 2019, in Boll. n. 52/2019.

<sup>3</sup> Cfr. nota 2 per i precedenti, Cfr., altresì, il Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, par. 32: "Le concentrazioni possono essere presunte compatibili con il mercato comune qualora, data la modesta quota di mercato delle imprese interessate, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva. Fatti salvi gli articoli 81 [101 TFUE] e 82 [102 TFUE] del trattato, un'indicazione in tal senso sussiste qualora la quota di mercato delle imprese interessate non sia superiore al 25% né nel mercato comune né in una sua parte sostanziale"...

**13.** Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare quindi idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1863 – REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI PER IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DELL'EDITORIA CARTACEA E DIGITALE DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E DELLE AGENZIE DI STAMPA

Roma, 2 settembre 2022

Regione Siciliana  
Assessorato dell'Economia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 30 agosto 2022, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente al Decreto dell'Assessorato regionale dell'Economia D.A. n. 22/2022 del 6 giugno 2022, recante *“Disciplina dell’attuazione della misura prevista dall’articolo 3 del D.A. n. 13/2022, a valere sul Fondo Sicilia istituito presso IRFIS-FinSicilia S.p.A., relativa a contributi finalizzati al sostegno delle imprese operanti nel settore dell’editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa operanti nel territorio siciliano”*, nonché a ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente.

Il decreto in parola disciplina le modalità di erogazione delle risorse previste dal Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 (Legge finanziaria Regione Siciliana per l'anno 2020) così come modificata della legge regionale 11 agosto 2020, n. 18, che prevede l'istituzione presso IRFIS-FinSicilia S.p.A. del *“Fondo Sicilia – Sezione specializzata in credito – per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19”*.

L'avviso per la presentazione di istanze per i contributi a fondo perduto in favore delle imprese e associazioni operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa, portato all'attenzione dell'Autorità con segnalazione pervenuta il 3 agosto 2022, specifica che i soggetti ammessi a ricevere l'erogazione *“devono avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Siciliana”*.

L'Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Il menzionato avviso approvato con D.A. n. 22/2022 appare porsi in conflitto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici. Infatti, limitare la concessione di un beneficio economico soltanto alle imprese che, cumulativamente, abbiano sede

legale e operativa in un dato territorio comporta necessariamente l'indebita esclusione di imprese che, pur avendo sede legale fuori regione, sono comunque operative nel territorio e in grado quindi di "restituire" al tessuto economico regionale i frutti del beneficio ricevuto.

Si tratta di un profilo più volte censurato dall'Autorità in precedenti interventi di *advocacy*, in cui è stato evidenziato che tali requisiti territoriali costituiscono "un freno ingiustificato e artificioso allo sviluppo dimensionale delle imprese" e che la previsione di un requisito legato alla sede legale appare idonea a escludere operatori con sede legale e/o altre sedi operative fuori dalla regione interessata, "producendo una compartimentazione a livello di mercato ... limitata agli ambiti regionali". L'Autorità ha al tempo stesso ritenuto giustificabile, sul piano *antitrust*, che, "in un'ottica di rispetto dei limiti di competenza territoriale, gli enti concedano l'utilizzo dei propri fondi ... a favore esclusivamente di imprese operanti nel territorio (...), purché, ovviamente, ciò non costituisca una barriera all'ingresso" di soggetti che operano in ambito regionale, pur avendo sede legale fuori dalla Regione<sup>1</sup>.

In particolare, l'avviso approvato con D.A. n. 22/2022, nella misura in cui riconosce contributi pubblici unicamente agli operatori economici aventi cumulativamente sede legale e operativa nel territorio della regione, appare idoneo a limitare indebitamente la platea dei soggetti che possono beneficiarne, in applicazione di criteri discriminatori su base territoriale, espressamente vietati dagli articoli 3, 41, 117, comma 2, lett. e), e 120 della Costituzione, dagli articoli 56 e 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea in materia di libertà di circolazione e stabilimento, nonché dalle norme di liberalizzazione intervenute proprio per sancire e tutelare la libertà di iniziativa economica, riconducibili agli articoli 10 e 12 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che recepisce la c.d. Direttiva Servizi, e all'articolo 34 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia), in forza del quale "ogni misura adottata dai pubblici poteri e idonea a incidere sul libero gioco della concorrenza è giustificata solo ove si dimostri che la stessa è necessaria e adeguata rispetto alla finalità di interesse pubblico perseguita, nel senso che tale finalità non può trovare realizzazione attraverso misure alternative meno invasive".

---

<sup>1</sup> Cfr. da ultimo il parere motivato ex articolo 21-bis AS1750 (ex S4116) – Regione Sicilia - Contributi per organismi operanti nei settori cinema e audiovisivo, in Boll. n. 22/2021, nonché il precedente AS1715 – Friuli Venezia Giulia - Criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19, in Boll. n. 2/2021. Si vedano altresì il parere motivato ex articolo 21-bis AS1090 – Regione Veneto - Modalità di utilizzo del fondo regionale di garanzia, in Boll. n. 43/2013, cui è seguito l'adeguamento della Regione interessata, che ha eliminato il riferimento al requisito territoriale legato alla sede operativa, e il parere motivato ex articolo 21-bis AS920 – Regione Abruzzo – Disposizioni di attuazione per la concessione dei contributi in conto interessi per integrazione dei fondi rischi, in Boll. n. 11/2012, relativo alla previsione del requisito territoriale della sola sede legale nella Regione.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, l'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**Comunicato in merito alla decisione dell'Autorità di non presentare ricorso ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avverso l'Avviso pubblico “Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa” pubblicato sul sito di IRFIS-FinSicilia S.p.A.**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'adunanza del 25 ottobre 2022, ha deciso che non impugnerà davanti al TAR competente l'Avviso pubblico in oggetto in considerazione delle iniziative adottate dalla Regione Siciliana.

Il menzionato Avviso presentava profili di criticità concorrenziali evidenziati dall'Autorità nel proprio parere motivato ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990 nella misura in cui circoscriveva la concessione dei contributi soltanto alle imprese e associazioni operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che, cumulativamente, avessero sede legale e operativa nel territorio della Regione.

Al riguardo, nel citato parere motivato adottato in data 30 agosto 2022, l'Autorità ha rilevato che per effetto della previsione sopra richiamata l'atto della Regione Siciliana comportava una discriminazione tra imprese che sono in concorrenza nello stesso mercato – di ampiezza locale, nel caso di specie – con l'indebita esclusione di quelle che hanno sede legale fuori Regione.

In data 5 ottobre 2022 la Regione Siciliana ha provveduto alla definizione e alla pubblicazione sul proprio sito dell'“Avviso pubblico – Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa” modificato al fine di eliminare dai requisiti per l'accesso al contributo quello relativo sia alla sede legale che operativa, in modo cumulativo, nel territorio della Regione.

Preso atto di tale modifica, l'Autorità ha ritenuto che siano venuti meno i presupposti per l'eventuale impugnazione degli atti contestati.

---

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### PS12342 - ARIEL ENERGIA/PROMOZIONE CLIMATIZZATORI 1+1

Provvedimento n. 30338

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 ottobre 2022;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 14 giugno 2022, con la quale la società G.D.L. S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, una proposta di impegni, presentata nella versione definitiva e consolidata in data 5 agosto 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

#### I. LA PARTE

1. La società G.D.L S.p.A. (di seguito "GDL" o "Ariel" o "la Società") in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, titolare del marchio Ariel Energia. La società opera nel settore della fornitura e installazione di impianti di climatizzazione e riscaldamento.

#### II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento ha ad oggetto le modalità di presentazione e promozione di impianti di climatizzazione. In particolare, dalle segnalazioni<sup>1</sup> dei consumatori e degli elementi acquisiti agli atti, emergevano diversi elementi di criticità, in termini di trasparenza informativa, relativamente all'indicazione delle condizioni economiche degli impianti e alla possibilità di pagare gli stessi in comode rate da 29 euro ciascuna, allo sconto prospettato e alla promozione di un secondo climatizzatore in omaggio, in caso di acquisto, come dall'immagine qui di seguito riportata, diffusa tramite internet e alle ulteriori informazioni ivi contenute.

---

<sup>1</sup> Cfr. Segnalazioni prot. 33460 e prot. 33364 dell'11 aprile 2022 nonché rilevazione delle immagini pubblicitarie dal sito internet [www.arielenergia.it](http://www.arielenergia.it) del 20 aprile 2022.



3. In particolare, risultava che lo sconto del 65% non era un vero sconto ma si riferiva allo sgravio fiscale a seguito della cessione del credito; la promessa del secondo climatizzatore in omaggio risultava avere una validità temporale limitata, non indicata nel sito internet, con la conseguenza che tutte le volte che i consumatori richiedevano l'omaggio promesso, i rappresentanti della società dichiaravano che l'offerta era appena scaduta, infine, l'affermazione relativa al pagamento in comode rate da 29 euro risultava priva dell'indicazione del numero delle rate, determinando un'incertezza in ordine al prezzo complessivo del climatizzatore.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

#### 1) L'iter del procedimento

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 25 maggio 2022 è stato comunicato al Professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS12342. In tale sede è stata ipotizzata la scorrettezza della pratica caratterizzata da profili di ingannevolezza e/o omissività, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, atteso che il messaggio pubblicitario risultava contrario alla diligenza professionale ed idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in quanto le indicazioni relative alla possibilità di usufruire di uno sconto risultavano ambigue e non veritiere, trattandosi in realtà di una detrazione fiscale e non invece di una riduzione del prezzo al momento dell'acquisto. Inoltre, l'indicazione dell'offerta di un secondo prodotto in omaggio, senza la precisazione della durata o del periodo di validità della promozione, risultava idonea ad ingannare i consumatori e a indurli a rivolgersi al professionista nonostante



l'intervenuta scadenza della promozione; infine l'affermazione in ordine all'indicazione di una rata di importo basso senza il numero delle rate o il prezzo reale del prodotto risultava ambigua ed idonea ad ingannare i consumatori sull'entità del prezzo reale di acquisto del prodotto pubblicizzato e sulla reale ed effettiva convenienza della promozione.

**5.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio del 25 maggio 2022, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata al Professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni e relativa documentazione in merito alle fattispecie contestate.

**6.** In data 31 maggio 2022 è pervenuta da parte della società un'istanza di accesso agli atti, che si è svolto in data 1° giugno 2022.

**7.** In data 13 giugno 2022, il Professionista ha fornito la risposta alla richiesta di informazioni formulata contestualmente all'avvio del procedimento.

**8.** In data 14 giugno 2022, GDL ha presentato una memoria difensiva e ha altresì formulato una proposta di impegni, volta a rimuovere i profili di criticità delle condotte oggetto di contestazione, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 5 agosto 2022.

**9.** In data 4 agosto 2022, si è tenuta l'audizione dei rappresentanti della società.

**10.** In data 8 agosto 2022, è stata comunicata alla Parta la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

## **2) Gli impegni del Professionista**

**11.** Con nota pervenuta in data 5 agosto 2022, il Professionista ha presentato la versione definitiva della proposta di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento.

**12.** In particolare, gli impegni formulati nell'ambito di tale proposta, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante, prevedono:

- identificare con maggiore chiarezza e precisi riferimenti il c.d. "sconto in fattura", richiamando espressamente le agevolazioni fiscali denominate Ecobonus e Bonus ristrutturazione come origine di detto "sconto", con indicazione delle aliquote di detrazione oggetto di cessione al fornitore GDL;
- indicare esattamente la data finale della promozione (ad esempio il 30/09/2022);
- dare notizia di poter usufruire di pagamenti rateali, anche tramite finanziamenti, per il pagamento del prezzo (*"Il restante lo potrai pagare ratealmente"* ed ancora *"piccole e comode rate personalizzate anche tramite finanziamenti che, a seconda dell'importo di spesa, potranno avere durata anche sino a 120 mesi"*).

**APPROFITTA DEGLI INCENTIVI STATALI  
CON LO SCONTO IN FATTURA:**

**65% DI  
SCONTO IN  
FATTURA**  
GRAZIE ALLE AGEVOLAZIONI  
FISCALI DELL'ECOBONUS

**OPPURE**

**50% DI  
SCONTO IN  
FATTURA**  
GRAZIE AL  
BONUS RISTRUTTURAZIONE

**1 CLIMATIZZATORE LO ACQUISTI  
IL 2° CLIMATIZZATORE È IN OMAGGIO**

OFFERTA VALIDA FINO AL 30/09/2022

Inoltre, GDL si impegna, nella parte descrittiva dell'offerta, a fornire precisazioni del seguente tenore:

*“Acquista un climatizzatore ad alta efficienza energetica e approfitta degli incentivi statali con lo sconto in fattura: 50% di sconto immediato con Bonus Ristrutturazione oppure 65% di sconto immediato grazie all'Ecobonus, il restante lo potrai pagare ratealmente. Gratis 2° Climatizzatore e modulo **WIFI**. Approfitta dello sconto fino al 65% in fattura grazie all'Ecobonus oppure del 50% di sconto in fattura con il Bonus Ristrutturazione, per acquistare il tuo nuovo Climatizzatore. Il restante lo potrai pagare ratealmente. In omaggio un secondo climatizzatore e in più GRATIS Modulo **WIFI** per regolare la temperatura di casa dal tuo Smartphone.*

*Approfitta della promozione Ariel Energia e Risparmia subito sulla tua bolletta con Climatizzatori 4 stagioni Ariel Energia ad alta efficienza energetica!*

*Grazie agli incentivi statali con lo sconto in fattura e alle piccole e comode rate personalizzate, anche tramite finanziamenti che, a seconda dell'importo di spesa, potranno avere durata anche sino a 120 mesi.*

*I nostri climatizzatori sono 4 stagioni con pompa di calore, ovvero, oltre a rinfrescare e deumidificare l'aria d'estate permettono di riscaldare casa, grazie alla funzione riscaldamento.*

*Con Ariel Energia la temperatura ideale in tutte le stagioni dell'anno!*

- *Acquistando un climatizzatore ad alta efficienza energetica hai il secondo in regalo*
- *Modulo Wi-fi in Omaggio per accendere e spegnere i tuoi climatizzatori anche fuori casa*

- *Assistenza in tutta Italia.*

OFFERTA VALIDA FINO AL 30/09/2022”

13. La Società ha allegato alla proposta di impegni la bozza della pagina pubblicitaria del sito *internet*, che riflette e rispetta le misure proposte e ha dichiarato di aver adottato le descritte misure già a far data dal 4 agosto 2022.

#### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

14. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *Internet*, in data 30 agosto 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

15. Con parere pervenuto in data 20 settembre 2022, la suddetta Autorità ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere le pratiche commerciali a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

16. Nel parere, l'Autorità ha considerato che tale mezzo di comunicazione, impiegato nel caso di specie, *“risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni contenute nel sito del Professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line”*.

17. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto che *“il mezzo Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione”* delle pratiche commerciali oggetto di parere.

#### **V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

18. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 25 maggio 2022.

19. In particolare, le misure proposte dalla Società risultano idonee a colmare le parziali carenze informative contestate in sede di avvio e appaiono capaci di sanare le seppur limitate omissioni informative riscontrate nel messaggio pubblicitario diffuso dalla società. Infatti, le integrazioni apportate dal professionista modificano adeguatamente il set informativo contenuto nella pubblicità, consentendo al consumatore di decidere se acquistare o meno il climatizzatore, potendo decidere in modo consapevole in ordine all'effettivo costo che dovrà sostenere e la durata della promozione prospettata.

20. In definitiva, le misure proposte da GDL sembrano rendere più agevole e completa per il consumatore la comprensione delle reali condizioni economiche, con particolare riferimento all'entità e alla natura degli sconti ottenibili nonché al periodo di effettiva validità della promozione relativa al riconoscimento di un secondo climatizzatore in omaggio, consentendo, in tal modo, una scelta pienamente consapevole in fase di acquisto dell'apparecchio.

21. Si tratta, peraltro, di misure che sono state adottate dalla società in via autonoma già nel corso del procedimento, ma che sono volte ad avere una efficacia strutturale e *pro futuro* in quanto destinate ad operare per tutte le successive campagne pubblicitarie che la società adotterà per

promuovere sconti, promozioni o condizioni economiche di un prodotto, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza di cui al Codice del Consumo.

**22.** Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società G.D.L. S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società G.D.L. S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

### DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società G.D.L. S.p.A., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 5 agosto 2022, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

**PS12342 - ARIEL ENERGIA/PROMOZIONE CLIMATIZZATORI 1+1**

*Allegato al provvedimento n. 30338*

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNI**

Nell'ambito del procedimento n. PS12342 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 25 maggio 2022 e avente ad oggetto la pubblicità dei climatizzatori Ariel proposta dalla società G.D.L. S.p.A., lo stesso Professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del "*Codice del Consumo*" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità di seguito indicati:

Impegni:

- identificare con maggiore chiarezza e precisi riferimenti il c.d. "sconto in fattura", essendo espressamente richiamate le agevolazioni fiscali denominate Ecobonus e Bonus ristrutturazione come originale di detto "sconto", con indicazione delle aliquote di detrazione oggetto di cessione al fornitore GDL;
  - indicare esattamente la data calendariale finale della promozione (ad esempio il 30/09/2022);
  - dare notizia di poter usufruire di pagamenti rateali, anche tramite finanziamenti, per il pagamento della restante parte del prezzo ("*Il restante lo potrai pagare ratealmente*" ed ancora "*piccole e comode rate personalizzate anche tramite finanziamenti che, a seconda dell'importo di spesa, potranno avere durata anche sino a 120 mesi*").
-

**PS12441 – IREN-MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA**

*Provvedimento n. 30339*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 ottobre 2022;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall' Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/12441 del 18 ottobre 2022, volto a verificare l' esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, da parte di Iren Mercato S.p.A.;

VISTE le memorie presentate da Iren Mercato S.p.A. pervenute in data 24 ottobre 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

1. Secondo le segnalazioni di consumatori e microimprese pervenute da luglio 2022, Iren Mercato S.p.A (di seguito anche “Iren”, la “Società” o il “Professionista”) ha inviato, almeno a partire dal mese di maggio 2022, alla propria clientela, anche contrattualizzata nel corso degli ultimi sei mesi, una proposta di modifica unilaterale del contratto, ai sensi dell' art. 13.1 del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali<sup>1</sup>, riguardante le nuove condizioni economiche di fornitura, aventi carattere peggiorativo<sup>2</sup>. Tale proposta di modifica, contraddistinta dalla denominazione dell' offerta con suffisso “Rev1” (successivamente “Rev2”), prevedeva la decorrenza dal terzo mese dalla data di invio della comunicazione e quindi, a

---

<sup>1</sup> L' Articolo 13, contenente “*Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali e per le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche*”, prevede al comma 1: “13.1 Qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte del venditore a tale facoltà, il venditore ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall' invio effettuato da parte del venditore.”, cfr. Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2018 (366/2018/R/COM), come modificato e integrato dalla deliberazione 27 ottobre 2020 (426/2020/R/COM) le cui previsioni sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2021, ad eccezione delle innovazioni in materia di variazioni ed evoluzioni automatiche, di cui agli artt. 13 e 14 che sono efficaci a partire dal 1° ottobre 2021, come disposto dalla deliberazione 9 marzo 2021 (97/2021/R/COM).

<sup>2</sup> Tutte le comunicazioni comportavano un aumento rilevante del costo della materia energia (energia elettrica e/o gas), con incrementi anche superiori al 100%.

partire dal 1° settembre 2022 per le comunicazioni inviate nel maggio 2022, dal 1° ottobre 2022 per le comunicazioni inviate a giugno 2022, e così via.

2. Successivamente all'entrata in vigore dell'art. 3 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. "Aiuti-bis"), convertito in Legge 21 settembre 2022, n. 142, Iren ha inviato un'ulteriore comunicazione alla clientela, avente ad oggetto "CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA/GAS NEL MERCATO LIBERO CON OFFERTA A PREZZO FISSO IN SCADENZA". Al riguardo, IREN ha ricordato, in primo luogo, che "è **in scadenza di validità il prezzo fisso applicato al contratto in oggetto e in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 delle Condizioni Generali di Vendita di energia elettrica e/o gas nel mercato libero – IREN Mercato S.p.A.**"<sup>3</sup> e ha quindi rappresentato che "a decorrere dal 01/12/2022, il prezzo che sarà applicato al contratto stesso sarà pari a quello indicato nelle Condizioni Economiche allegate alla presente comunicazione, che riportano, altresì, la denominazione dell'Offerta. Il prezzo sarà fisso e valido 10 mesi dalla data di decorrenza. Il prezzo attualmente applicato al contratto in oggetto sarà prorogato fino alla data del 30/11/2022. **La presente annulla e sostituisce la precedente comunicazione del mese di maggio 2022 a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 115 del 9/08/2022**" (enfasi nel testo).

3. Sulla base delle informazioni agli atti del fascicolo, le suddette Condizioni Economiche, citate nella comunicazione di Iren, prevedono, ad esempio, un prezzo di 2,63 €/mc a partire dal 1° dicembre 2022, relativo all'offerta "Iren Unica Gas Rev2", laddove il prezzo fisso applicato per la fornitura già in corso era pari a 0,80 €/mc e quello comunicato a maggio 2022 per l'offerta "Iren Unica Gas Rev 1" era pari a 1,27 €/mc<sup>4</sup>.

4. Analogamente per le offerte di energia elettrica, il prezzo previsto in precedenza, pari a 0,144 €/kWh dell'offerta "Iren Luce Verde" nel febbraio 2022<sup>5</sup>, veniva sostituito con un prezzo pari 0,269 €/kWh dell'offerta "Iren Unica WEB Luce Verde Rev2" valida dal 1° novembre 2022<sup>6</sup>.

5. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 18 ottobre 2022, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/12441 ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

6. Parti del procedimento sono la società IREN Mercato S.p.A., in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, e le associazioni di consumatori Federconsumatori-Emilia Romagna APS, Adiconsum-Sardegna, Unione Nazionale Consumatori e Codici Lombardia.

---

<sup>3</sup> L' art. 19 delle Condizioni Generali di Vendita di energia elettrica e/o gas nel mercato libero di Iren, rubricato come "Condizioni economiche della fornitura e oneri a carico del Cliente", prevede al comma 2.2 che "I prezzi contrattuali specificati nella Sezione Economica contrattuale che prevedono una determinata durata temporale (in relazione alla componente quota energia) rimarranno validi sino alla conclusione del trimestre in cui cade il termine della validità del prezzo sottoscritto o altra specifica data indicata dal Fornitore nella Sezione Economica contrattuale. Il Fornitore, almeno tre mesi prima di tale termine comunicherà per iscritto al Cliente, l'eventuale variazione dei prezzi e/o di altre condizioni economiche e il relativo periodo di validità. Il Cliente potrà esercitare il recesso senza oneri a suo carico con le modalità ed i termini indicati nella sopracitata comunicazione. In mancanza della predetta comunicazione del Fornitore, il periodo di validità dei corrispettivi in quel momento vigenti s'intenderà automaticamente prorogato sino a nuova comunicazione da parte del Fornitore, effettuata sempre con un preavviso minimo di tre mesi."

<sup>4</sup> Cfr. segnalazione di Federconsumatori Emilia Romagna, del 18 ottobre 2022, prot. 78514, contenente tra l'altro un esempio di comunicazione da Iren a una cliente in data 19 agosto 2022.

<sup>5</sup> Cfr. segnalazione del 19 ottobre 2022, prot. 79044.

<sup>6</sup> Cfr. segnalazione del 19 ottobre 2022, prot. 79224.

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, IREN Mercato S.p.A. è stata invitata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare, entro cinque giorni, memorie scritte e documenti, al fine di valutare i presupposti per la sospensione provvisoria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, della condotta oggetto di contestazione, in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, consistente nella comunicazione delle nuove condizioni di fornitura, equivalenti ad una modifica unilaterale, laddove la scadenza e le nuove condizioni non sono predefinite contrattualmente, privando in sostanza tali soggetti della protezione prevista dalla normativa primaria, almeno fino al 30 aprile 2023 (in virtù dell'art. 3 del Decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022), con la compressione irrimediabile dei diritti contrattuali dei consumatori.

## II. MEMORIA DELLA PARTE

8. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, con particolare riferimento al subprocedimento cautelare, Iren ha prodotto una memoria difensiva, pervenuta in data 24 ottobre 2022.

9. In tale memoria, per quanto concerne il *periculum in mora*, il Professionista ha sostenuto, in via preliminare, che le comunicazioni inviate alla clientela nel periodo maggio-luglio 2022 (oltre [omissis]\*), relative alle nuove condizioni contrattuali, la cui decorrenza era prevista rispettivamente a partire dal 1° settembre 2022, sono state spontaneamente annullate dalla Società dopo l'emanazione del D.L. n. 115 del 9 agosto 2022 e non hanno prodotto alcun effetto, essendo per quei contratti “*ancora in vigore il prezzo fisso delle offerte di riferimento*”.

10. Per quanto concerne, invece, le comunicazioni inviate dalla Società ai propri clienti, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 115 del 2022, secondo Iren, queste non integrerebbero alcuna modifica unilaterale del contratto, trattandosi di un “*semplice aggiornamento di condizioni economiche di cui era prossima la scadenza contrattuale, con effetto a decorrere dalla suddetta scadenza o da data successiva alla scadenza*”. In particolare, Iren ha specificato che l'aggiornamento delle condizioni economiche ha riguardato oltre [omissis] contratti.

11. Secondo il Professionista, le predette comunicazioni riguardano le offerte per le quali è prevista “*l'applicazione di un determinato prezzo contrattuale per un determinato periodo di tempo, al termine del quale il contratto prevede espressamente che le medesime condizioni possano essere aggiornate*”. Sulla base dell'art. 19 delle Condizioni Generali di Vendita di energia elettrica e/o gas adottate da Iren, l'aggiornamento avviene a seguito della comunicazione inviata per iscritto dal fornitore al cliente, almeno tre mesi prima del termine del periodo di validità dell'offerta. In mancanza di tale comunicazione da parte del fornitore, il periodo di validità delle condizioni vigenti s'intenderà automaticamente prorogato sino a nuova comunicazione.

12. Nel caso di specie, pertanto, Iren ritiene che le prospettate nuove condizioni economiche debbano essere qualificate come un “aggiornamento” di quelle scadute o in scadenza e non come una modifica unilaterale delle condizioni economiche di fornitura vigenti. Di conseguenza, l'aggiornamento periodico del prezzo fisso non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 115 del 2022.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni



13. In questo contesto, la prospettazione al cliente della possibilità di recedere dal contratto, non assume, secondo Iren, una valenza aggressiva in quanto la disciplina regolatoria di settore, “*da sempre, riconosce il diritto di recesso – e il relativo preavviso – come una prerogativa fondamentale dei diritti del consumatore, posto a garanzia della sua autonomia contrattuale e dei suoi interessi economici*”.

14. Quanto al *periculum in mora*, secondo Iren, la condotta commerciale contestata, consistente nel descritto aggiornamento delle condizioni economiche applicate, con il termine di tre mesi di preavviso previsto dalla regolazione, non comprimerebbe in alcun modo la possibilità di scelta da parte del consumatore, essendo tale termine ritenuto congruo ed idoneo a salvaguardare i diritti del cliente finale.

15. Per altro verso, Iren sostiene che “*una sospensione degli aggiornamenti contrattuali obbligherebbe la Società a mantenere ingiustamente bloccate delle condizioni economiche ormai scadute, in evidente violazione della disciplina contrattuale, di quella di settore e dello stesso DL n. 115 del 2022*”. Infatti, la Società ritiene che le attuali condizioni di mercato, caratterizzate dall'estrema volatilità dei prezzi all'ingrosso di energia elettrica e gas naturale, non consentano di mantenere prezzi fissi risalenti a dodici o ventiquattro mesi prima. A questo proposito, il Professionista “*evidenzia che i valori degli indici di mercato PUN e PSV, rispettivamente per l'energia elettrica ed il gas naturale, da inizio anno (gennaio 2022) hanno subito aumenti percentuali rispettivamente di circa il 92% ed il 113%*”.

### III. VALUTAZIONI

16. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere *prima facie* la pratica commerciale descritta in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto la comunicazione con la quale Iren ha informato la propria clientela della asserita scadenza di validità delle offerte a prezzo fisso, nonché rappresentato le nuove condizioni economiche applicabili ai contratti in corso, contravviene al diritto dei consumatori di mantenere invariato, fino al 30 aprile 2023, il prezzo di vendita già concordato, come stabilito dall'art. 3 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che sospende l'efficacia di ogni clausola contrattuale che consente all'impresa di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo e di qualsiasi di preavviso concernente le nuove condizioni economiche.

17. Infatti, l'art. 3 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022, prevede espressamente che: “*1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte*”.

18. Si osserva, in primo luogo, che l'“aggiornamento” delle condizioni economiche contrattuali, a seguito dell'asserita e generica intervenuta scadenza delle stesse in base ad una disposizione delle condizioni generali di contratto, come indicato dal professionista nelle citate comunicazioni, sebbene non qualificata come modifica unilaterale risulta pienamente rientrare nel divieto di cui al citato art. 3, che ha previsto in via eccezionale la sospensione dell'efficacia di qualsiasi clausola contrattuale che consenta la modifica delle condizioni di vendita, proprio al fine di evitare l'esposizione degli stessi consumatori alle fluttuazioni dei mercati dei prodotti energetici.

**19.** Va infatti considerato che proprio l'eccezionalità del momento ha indotto il legislatore ad adottare misure derogatorie della libertà contrattuale, seppur in via transitoria, al fine di tutelare i consumatori, quale parte contrattualmente più debole nei mercati della fornitura di energia elettrica e gas, tanto che ogni variazione unilaterale delle condizioni economiche di fornitura ricade nel divieto di cui all'art. 3 del D.L. "Aiuti-*bis*", salvo il caso in cui da un lato la scadenza dall'altro le nuove condizioni di offerta siano specificamente e puntualmente individuate nei contratti e, quindi, espressamente già conosciute e accettate dai consumatori risolvendosi in evoluzioni automatiche del contratto in essere.

**20.** Peraltro, vale osservare che le comunicazioni di agosto inviate ai clienti titolari di contratti asseritamente in scadenza sostituiscono espressamente quelle precedentemente inviate nel periodo maggio-luglio; queste prospettavano "variazioni unilaterali" delle condizioni economiche di fornitura che, pure secondo lo stesso professionista, ricadevano nel divieto della citata norma. È quindi Iren stessa che ammette come la condotta ora in esame sia stata posta in essere al fine di sostituire le prospettate modifiche unilaterali delle condizioni di fornitura, palesando quindi un'evidente identità, sia di fine sia di risultato, con quanto espressamente vietato dalla citata disposizione normativa, confermando quindi che la "nuova" condotta si sostanzia in una palese modalità di elusione del citato divieto.

**21.** Pertanto, la condotta in esame appare presentare profili di aggressività, nella misura in cui il Professionista introduce e comunica ai consumatori modifiche alle condizioni di fornitura significativamente peggiorative, pur in vigenza di una misura sospensiva di ogni tipologia di variazione unilaterale relativa al prezzo di fornitura.

**22.** Peraltro, attraverso tali comunicazioni, il professionista appare esercitare un indebito condizionamento nei consumatori, inducendoli ad accettare le nuove condizioni economiche di fornitura, dal momento che è estremamente ridotta la possibilità di optare per un'offerta più vantaggiosa anche esercitando il diritto di recesso contrattuale, dato il contesto di mercato assolutamente eccezionale in cui lo stesso legislatore ha ritenuto di intervenire con una disciplina di carattere derogatorio alla libertà contrattuale delle imprese, seppure in via transitoria, a tutela dei consumatori.

**23.** Sotto il profilo del *periculum in mora*, occorre rilevare che un consistente numero di contratti (oltre [omissis]) risulterà interessato da tali modifiche contrattuali, nel periodo tra dicembre 2022 e febbraio 2023. Per tali clienti la continuazione della condotta contestata, da parte di Iren, comporta un pregiudizio economico consistente nella corresponsione di un onere significativamente maggiore per la fornitura dei servizi di energia e gas, rispetto al prezzo precedentemente pattuito, che hanno invece il diritto di continuare a vedersi applicare.

**24.** Si rileva, pertanto, la necessità di provvedere con urgenza alla sospensione provvisoria di ogni attività posta in essere dalla società IREN Mercato S.p.A. volta alla modifica delle condizioni economiche di fornitura, al fine di mantenere in essere le condizioni economiche vigenti fino al 30 aprile 2023.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che continui ad essere posta in essere, nelle more del procedimento di merito, la pratica commerciale sopra descritta, consistente nell'applicazione delle nuove condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e gas, in luogo delle condizioni economiche contrattuali già in essere;

## DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, che la società IREN Mercato S.p.A.

*a)* sospenda l'applicazione di ogni variazione delle condizioni economiche dei contratti di fornitura comunicate dal 10 agosto 2022 e confermi le condizioni economiche di fornitura in essere fino al 30 aprile 2023, dandone comunicazione ai consumatori individualmente e con la medesima forma precedentemente utilizzata;

*b)* comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro cinque giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b)*, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**PS12450 - IBERDROLA-MODIFICHE UNILATERALI CONDIZIONI DI CONTRATTO**

*Provvedimento n. 30340*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 ottobre 2022;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/12450 del 18 ottobre 2022, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 24 e 25 del Codice del Consumo, da parte di Iberdrola Clienti Italia S.r.l.;

VISTA la memoria presentata da Iberdrola Clienti Italia S.r.l. pervenuta in data 24 ottobre 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

1. Secondo le segnalazioni di consumatori e microimprese, pervenute a far data dal giugno 2022, Iberdrola Clienti Italia S.r.l. (di seguito anche Iberdrola Italia) ha inviato comunicazioni alla clientela con le quali la informava, in assenza del preavviso di cui alle Condizioni Generali di Fornitura, che i contratti di vendita di energia elettrica e/o gas in essere sarebbero stati da intendersi risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c., in alcuni casi offrendo agli utenti l'alternativa di sottoscrivere nuove condizioni contrattuali – sostitutive di quelle originali – ad un prezzo variabile della componente energia.
2. In particolare, alcuni segnalanti hanno denunciato che, dopo avere sottoscritto un contratto con Iberdrola Italia per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a prezzo fisso, hanno ricevuto, prima della scadenza dello stesso, una comunicazione nella quale il professionista, “*al fine di riequilibrare il rapporto contrattuale in conseguenza delle circostanze eccezionali, straordinarie ed imprevedibili*”, proponeva un apposito accordo modificativo del contratto, consistente nella sostituzione del precedente prezzo fisso della componente energia, “*con un prezzo indicizzato, e dunque variabile, della componente energia a seconda delle oscillazioni del prezzo del mercato*”. La società inoltre precisava che “*in caso di mancata accettazione da parte Sua delle predette modifiche al Contratto, mediante sottoscrizione dell'apposito Accordo Modificativo e restituzione dello stesso debitamente firmato entro il termine sopra indicato, il Contratto dovrà intendersi risolto da parte di Iberdrola per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c.. Tale risoluzione sarà efficace, senza necessità di un'ulteriore comunicazione o avviso, a far*

*data dal (...), termine concessoLe al solo fine di consentirLe di individuare in tempo utile un nuovo fornitore prima di essere ricondotto al mercato di ultima istanza”.*

**3.** Inoltre, risulta che nei casi in cui i consumatori hanno diffidato Iberdrola Italia a mantenere le condizioni contrattuali in essere fino alla scadenza naturale dei termini e, ai sensi dell’art. 3 di cui al DL 9 agosto 2022 n. 115, lo stesso Professionista ha confermato la propria comunicazione di risoluzione unilaterale del contratto *“in quanto eccessivamente oneroso”*, proponendo una nuova offerta a prezzo variabile.

**4.** Iberdrola Italia, dunque, lungi dal revocare le comunicazioni inviate alla clientela o riconoscere l’inefficacia delle comunicazioni stesse, ha proceduto ad applicare le nuove condizioni contrattuali prospettate o – in caso di mancata accettazione delle stesse – ad interrompere le forniture nei termini comunicati.

**5.** Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 18 ottobre 2022, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/12450 ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 24 e 25 del Codice del Consumo.

**6.** In particolare, a Iberdrola Italia è stata contestata l’ingannevolezza della condotta sopra descritta, ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, in quanto contrastante con i numerosi messaggi pubblicitari nei quali si lascia intendere che tutta l’energia elettrica venduta da detta società sia prodotta da fonti rinnovabili.

Alla stessa società è stata, inoltre, contestata l’aggressività della condotta, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad opporre ostacoli onerosi e sproporzionari all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, alla luce della normativa e della regolazione vigente.

**7.** Parti del procedimento sono Iberdrola Clienti Italia S.r.l. in qualità di professionista e le associazioni di consumatori Unione Nazionale Consumatori e CODICI Lombardia.

**8.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare, entro 5 giorni, memorie scritte e documenti, al fine di valutare i presupposti per la sospensione provvisoria, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, della condotta oggetto di contestazione in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, che consiste nella *“risoluzione”* del contratto di fornitura di energia elettrica, nonché nella applicazione delle nuove condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e/o di gas, che non si sono perfezionate prima del 10 agosto 2022, in luogo del mantenimento delle condizioni economiche contrattuali precedentemente in essere.

### **III. MEMORIE DELLE PARTI**

**9.** A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, con riferimento al procedimento cautelare, è stata prodotta una memoria difensiva, da parte di Iberdrola Clienti Italia S.r.l., pervenuta in data 24 ottobre 2022.

**10.** In primo luogo, il Professionista ha affermato di aver agito in un contesto di mercato eccezionale e imprevedibile e di aver sostenuto tale situazione fino a quando la propria fornitura non era divenuta eccessivamente onerosa.

**11.** Iberdrola Italia ha evidenziato inoltre che non vi sarebbero ad oggi atti e/o condotte che la stessa società stia ponendo in essere e che possano integrare i presupposti per l'adozione di una misura cautelare o configurare la reiterazione della pratica commerciale oggetto di contestazione, posto che tutte le comunicazioni di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta inviate prima del 29 settembre 2022 avrebbero già prodotto e consumato i relativi effetti nei confronti dei destinatari, con efficacia dal 1° agosto e dal 1° ottobre 2022.

**12.** Quanto sopra varrebbe – secondo il Professionista – sia per i clienti che hanno sottoscritto un accordo modificativo atto a ricondurre ad equità il rapporto con Iberdrola Italia, sia per tutti gli altri per i quali si è ormai consumato il passaggio (c.d. “*switch*”) ad un nuovo fornitore o al servizio di ultima istanza.

**13.** Iberdrola Italia ha poi riferito di avere inviato il 29 settembre 2022 comunicazioni analoghe ad alcune imprese “*altoconsumanti*” (ovvero con consumi superiori a 33 MWh/anno), che sono destinate ad avere efficacia dal 1° novembre 2022, mentre successivamente al 29 settembre 2022 non è stata più inviata, né lo sarà in futuro, alcuna comunicazione diretta ai consumatori e/o alle microimprese, volta ad intimare l'eccessiva onerosità sopravvenuta dei relativi contratti di fornitura.

**14.** Il Professionista ha precisato di avere avviato, con riferimento agli utenti destinatari di tali ultime comunicazioni la procedura di risoluzione contrattuale prevista dalla regolamentazione presso il Sistema Informativo Integrato (di seguito anche “SII”)<sup>1</sup> ed ha dichiarato di non potere più sospendere o revocare le procedure di risoluzione contrattuale avviate presso il SII, come sarebbe stato confermato per le vie brevi dallo stesso SII, allorché Iberdrola Italia si è attivata, dopo la notifica della comunicazione di avvio del presente procedimento, per verificare se ciò fosse stato possibile.

## II. VALUTAZIONI

**15.** Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti *prima facie* la pratica commerciale descritta, in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto la condotta adottata dal professionista appare idonea ad opporre ostacoli onerosi e sproporzionati all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori e delle microimprese, in relazione al mancato rispetto del preavviso stabilito dalla regolazione in caso di variazioni unilaterali delle condizioni economiche di fornitura, nonché con riguardo alla mancata osservanza della disposizione, di cui all'art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022 (cd. DI “*Aiuti bis*”), che sospende l'efficacia delle clausole che consentono alle imprese fornitrici la modifica unilaterale contrattuale e dei preavvisi inoltrati a tal fine, considerato, inoltre, che pure la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 c.c. costituisce una azione arbitraria del professionista, posto che la eventuale eccessiva onerosità potrebbe in astratto giustificare l'interruzione dell'adempimento contrattuale solo a seguito di decisione costitutiva dell'Autorità giudiziaria.

**16.** Sul punto, l'art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115<sup>2</sup> convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022 (cd. *aiuti bis*) prevede espressamente che: “1. **Fino al 30 aprile 2023 è sospesa**

---

<sup>1</sup> In particolare Iberdrola ha precisato di avere inoltrato entro il 10 ottobre 2022 al SSI le comunicazioni con efficacia dal 1° novembre 2022.

<sup>2</sup> Entrato in vigore il 10 agosto 2022.

*l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.*

**17.** La proposizione di nuove condizioni economiche peggiorative, pena la risoluzione del contratto da parte del professionista, seppure non qualificata come modifica unilaterale del contratto, risulta porsi in sostanziale contrasto con i diritti dei consumatori, in base alla disposizione di cui al citato art. 3, in quanto costringe il consumatore ad accettare le nuove condizioni contrattuali in sostituzione di quelle vigenti, condotta che la norma speciale ha vietato espressamente fino all'aprile 2023.

In altri termini, la prevista e minacciata risoluzione immediata del contratto appare, in sostanza, condizionare indebitamente il consumatore, inducendolo ad accettare nuove condizioni di contratto, in contrasto alla richiamata norma che sospende l'efficacia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare unilateralmente il prezzo di fornitura dell'energia.

**18.** Inoltre, la minacciata, e in alcuni casi attuata, interruzione del rapporto da parte di Iberdrola Italia, a seguito della invocata risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, appare essa stessa caratterizzarsi come condotta non giustificata e illegittima. La condotta appare altresì potenzialmente aggressiva anche sotto due ulteriori diversi e distinti profili.

**19.** In primo luogo, la pratica appare in palese contrasto sia con la disciplina contrattuale che in violazione della regolazione settoriale, in quanto le opzioni prospettate ai consumatori risultano non rispettose dei diritti dei consumatori in materia di termini di preavviso stabiliti da entrambe tali discipline, con riferimento sia alla facoltà della società di vendita di modificare unilateralmente le condizioni economiche di fornitura, sia di recedere dal contratto, rispettivamente con una comunicazione di preavviso di tre e sei mesi. In assenza del preavviso minimo cui hanno diritto, i consumatori sono posti in una situazione di pressione derivante dalla necessità di operare in tempi brevi una scelta complessa, in quanto comporta la valutazione delle condizioni economiche di una offerta alternativa, peraltro in un contesto di mercato assolutamente eccezionale, in cui lo stesso legislatore ha ritenuto di intervenire con una disciplina di carattere derogatorio alla libertà contrattuale, seppure in via transitoria. Peraltro, proprio la minaccia della risoluzione del contratto, potrebbe indurre gli utenti ad accettare la nuova offerta nel timore di rimanere senza una fornitura essenziale, come l'energia e il gas, tenuto conto che la disciplina di salvaguardia, anche ove menzionata, non rappresenta una condizione nota e facilmente conoscibile dal consumatore mediamente informato<sup>3</sup>.

**20.** In secondo luogo, la invocata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1467 c.c., e dunque l'interruzione del rapporto, appare costituire una azione illegittima ed arbitraria da parte del professionista, posto che la eventuale eccessiva onerosità, potrebbe, in astratto, giustificare l'interruzione dell'adempimento contrattuale solo a seguito di decisione costitutiva dell'Autorità giudiziaria.

---

<sup>3</sup> Nel mercato dell'energia elettrica assumono, infatti, notevole importanza la elevata complessità delle caratteristiche delle proposte commerciali e l'esistenza di una forte asimmetria informativa a scapito dei consumatori.

**21.** Pertanto, la condotta in esame appare presentare profili di aggressività, in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, nella misura in cui il professionista ha indotto numerosi clienti ad accettare nuove condizioni economiche di fornitura – peggiorative – a causa dell’aumento straordinario e imprevedibile del prezzo del gas, pena la risoluzione del contratto in essere, ostacolando i diritti dei consumatori basati sulle disposizioni sopra richiamate, di cui alla disciplina primaria, settoriale e contrattuale.

**22.** Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che, come confermato dal Professionista, un certo numero di consumatori e microimprese – numero che non viene precisato nella memoria – ha continuato a fruire dei servizi di energia elettrica e gas erogati dallo stesso, accettando di sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura a condizioni economiche diverse e peggiorative, a fronte della alternativa prospettata, ingiustificata e illegittima, di “risoluzione” per eccessiva onerosità.

Per tali clienti dunque l’attualità della condotta contestata è rappresentata dalla prosecuzione del rapporto di fornitura basato sulle nuove condizioni economiche – peggiorative – che comportano la corresponsione di un prezzo diverso rispetto a quello previsto dal contratto precedentemente in essere, che il professionista avrebbe dovuto continuare ad applicare.

**23.** Sempre sotto il profilo del *periculum in mora*, la continuazione delle condotte contestate si apprezza anche per i restanti consumatori e microimprese che, a seguito della minacciata o applicata interruzione del rapporto di fornitura da parte di Iberdola Italia, subiscono ingiustamente un analogo pregiudizio economico, costituito dal pagamento di un prezzo di fornitura superiore a quello precedentemente vigente, sia che abbia optato per un nuovo fornitore sul mercato libero, sia abbia in essere un rapporto di fornitura con la società che presta il servizio di salvaguardia.

**24.** Infine, l’attualità delle condotte riguarda il mancato annullamento e revoca delle comunicazioni inviate al SII in data 29 settembre u.s, a seguito dell’avvio del presente procedimento, in ragione delle esigenze cautelari ivi rappresentate, che evidentemente presupponevano un intervento d’urgenza e derogatorio rispetto alle normali procedure di *switching*, intervento di cui il professionista non ha fornito alcuna evidenza, asserendo, per contro, l’impossibilità di sospendere o revocare le comunicazioni stesse.

**25.** Si rileva, pertanto, la necessità di provvedere con urgenza alla sospensione provvisoria di ogni attività posta in essere dalla società Iberdrola Clienti Italia S.r.l., volta sia all’interruzione delle forniture a seguito di “risoluzione” contrattuale, sia all’applicazione di nuove e peggiorative condizioni economiche di fornitura, che i consumatori e le microimprese sono stati indotti ad accettare sotto la minaccia della interruzione del servizio da parte del Professionista, considerata l’illegittimità della comunicazione di risoluzione e di conseguenza della proposizione di un diverso contratto di fornitura, atteso che le precedenti condizioni economiche erano valide e non modificabili fino al 30 aprile 2023.

Occorre inoltre consentire ai consumatori e alle microimprese che hanno subito un’illegittima risoluzione del contratto di poter ritornare in fornitura con Iberdrola Italia alle condizioni precedentemente applicate.

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che continui ad essere attuata, nelle more del procedimento di merito, la pratica commerciale sopra descritta, consistente nella “risoluzione” contrattuale, nonché nella applicazione di nuove condizioni



economiche di fornitura, in luogo del mantenimento delle condizioni economiche contrattuali precedentemente in essere;

#### DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, che la società Iberdrola Clienti Italia S.r.l.

*a)* sospenda ogni attività di risoluzione dei contratti di fornitura in essere rivolta ai consumatori e alle microimprese, revocando o sospendendo le comunicazioni inviate al SII;

*b)* sospenda provvisoriamente, fino al 30 aprile 2023, l'attuazione delle nuove condizioni economiche di offerta di energia elettrica e gas a cui hanno aderito i consumatori, a fronte della minaccia della "risoluzione" del contratto, ripristinando le precedenti condizioni economiche di fornitura, comunicando individualmente a consumatori e microimprese il ripristino delle condizioni economiche precedenti, con le medesime modalità utilizzate per comunicare la risoluzione per eccessiva onerosità;

*c)* comunichi individualmente e con la medesima forma a consumatori e microimprese che a fronte della "risoluzione per eccessiva onerosità" del contratto sono passati al servizio di tutela o hanno scelto un nuovo operatore sul mercato libero, la possibilità di ritornare in fornitura con Iberdrola Italia alle precedenti condizioni economiche;

*d)* comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate, precisando fra l'altro il numero dei clienti (domestici e microimprese) che, a far data dal 10 agosto 2022, hanno effettivamente subito la cessazione della fornitura a seguito della comunicazione di cui sopra e il numero dei clienti (domestici e microimprese) ai quali sono state applicate, dopo il 10 agosto 2022, nuove condizioni economiche.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b)*, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,

ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**PS12451 - E.ON-MODIFICHE UNILATERALI CONDIZIONI DI CONTRATTO**

*Provvedimento n. 30341*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 ottobre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12451 del 18 ottobre 2022, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, da parte di E.ON Energia S.p.A.;

VISTA la memoria presentata da E.ON Energia S.p.A. pervenuta in data 24 ottobre 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

1. Secondo le segnalazioni di consumatori e microimprese pervenute da maggio 2022, E.ON Energia S.p.A. (di seguito anche “E.ON”, la “Società” o il “Professionista”) ha inviato alla propria clientela, in data 2 agosto 2022, una comunicazione avente ad oggetto la proposta di modifica unilaterale del contratto (di seguito anche la *“Comunicazione di modifica unilaterale”*) a decorrere dal 1° settembre 2022, consistente nel passaggio da un'offerta a prezzo fisso ad un'altra a prezzo variabile, denominata E.ON Flex Click Luce. Successivamente, con comunicazione (senza data) inviata nella seconda metà del mese di settembre 2022 (di seguito anche la *“Comunicazione di risoluzione”*), E.ON ha informato la propria clientela che, in ragione dell'instabilità dei mercati e del continuo mutamento dello scenario internazionale, con particolare riferimento *“all'aumento esponenziale dei prezzi dell'energia elettrica”*, diversamente da quanto precedentemente comunicato, l'offerta E.ON FlexClick, non sarebbe stata attivata e avrebbero trovato applicazione anche per tutto il mese di settembre 2022 le condizioni economiche previste dalla precedente offerta con sconto sul Prezzo dell'Energia (PE) del mercato di Tutela. Tuttavia, *“vista l'impossibilità di garantire la fornitura a condizioni economiche allineate alle attuali condizioni di mercato”*, E.ON ha fatto presente di essere costretta, suo malgrado, *“a risolvere dal contratto di fornitura in corso, anche ai sensi dell'art. 1467 c.c., che si intenderà definitivamente concluso alla data del 30/09/2022”*.

2. Nella medesima comunicazione, E.ON ha precisato che tale provvedimento *“non comporterà alcuna interruzione del servizio di fornitura di energia”* per l'utenza in quanto, con decorrenza 1° ottobre 2022, la fornitura *“verrà regolarmente somministrata dall'operatore che gestisce il regime*

di Tutela così come previsto dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente". Infine, E.ON ha informato la clientela della possibilità di "continuare a beneficiare dei vantaggi del libero mercato" usufruendo delle "migliori offerte", firmando "un nuovo contratto" con la stessa E.ON.

3. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 18 ottobre 2022, è stato avviato il procedimento istruttorio PS12451 ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

4. In particolare, a E.ON è stata contestata la mancanza di diligenza, ai sensi dell'art. 20 del Codice del Consumo, in quanto la comunicazione del 2 agosto 2022, inviata senza il previsto periodo di preavviso per l'applicazione di una modifica contrattuale unilaterale, a condizioni peggiorative, non avrebbe consentito ai consumatori di godere di un lasso di tempo sufficiente a selezionare le offerte di mercato più confacenti alle proprie esigenze.

5. A E.ON è stata, inoltre, contestata l'aggressività della condotta, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, consistente nella prospettazione agli utenti della risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi dell'art. 1467 c.c., per eccessiva onerosità sopravvenuta e il conseguente passaggio della clientela al gestore del servizio di tutela, poiché tale comportamento sarebbe idoneo ad opporre ostacoli onerosi e sproporzionati all'esercizio dei diritti contrattuali degli stessi consumatori, alla luce della normativa e della regolazione vigente.

6. Parti del procedimento sono la società E.ON Energia S.p.A., in qualità di professionista e l'associazione di consumatori Unione Nazionale Consumatori e CODICI Lombardia.

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la Parte è stata invitata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare - entro 5 giorni - memorie scritte e documenti, al fine di valutare i presupposti per la sospensione provvisoria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, della condotta oggetto di contestazione in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, che consiste nella risoluzione del contratto di fornitura di energia elettrica, servizio essenziale e di primaria necessità, salvo l'accettazione di nuove condizioni contrattuali che impongono un sensibile aumento del prezzo, privando in sostanza tali soggetti della protezione dalle modifiche contrattuali offerta dalla normativa primaria almeno fino al 30 aprile 2023 (in virtù dell'art. 3 del Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022, c.d. Aiuti-bis), con la compressione irrimediabile dei diritti contrattuali dei consumatori.

## II. MEMORIE DELLA PARTE

8. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, con specifico riferimento al *sub* procedimento cautelare, E.ON ha prodotto una memoria difensiva, pervenuta in data 24 ottobre 2022.

9. Nella propria memoria, il Professionista ha sostenuto che non vi sarebbero ad oggi atti e/o condotte che E.ON stia ponendo in essere e che possano integrare i presupposti per l'adozione di una misura cautelare o che possano configurare la reiterazione della pratica commerciale oggetto di contestazione, in quanto la risoluzione per eccessiva onerosità è stata una condotta c.d. "one-off" che si esaurita nel mese di settembre 2022.

10. Infatti, per quanto concerne la paventata modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, comunicata il 2 agosto scorso, il Professionista ha evidenziato che alla stessa non è mai stata data

alcuna attuazione, sia in ragione dell'entrata in vigore del Decreto Aiuti-*bis*, sia per il venire meno dei rapporti di fornitura con i soggetti interessati. Per altro verso, la risoluzione del contratto è stata un *unicum* che ha avuto esecuzione e si è esaurita nel mese di settembre 2022: a seguito di tale risoluzione, vi è stata l'attivazione del servizio di tutela previsto dalla regolamentazione di settore, con il conseguente trasferimento dei nominativi dei soggetti interessati, ai fornitori incaricati dal regolatore per il servizio di salvaguardia, nonché l'avvenuta cessazione del rapporto di fornitura programmato a far data dal 1° di ottobre 2022 e l'instaurazione di distinti e autonomi rapporti commerciali tra i nuovi fornitori e tali soggetti, che non sono più clienti di E.ON.

**11.** Pertanto, secondo il Professionista, la misura della sospensione cautelare non può trovare applicazione con riferimento alla risoluzione dei rapporti di fornitura effettuata a far data dal 1° ottobre 2022.

**12.** Il Professionista ha sostenuto inoltre anche l'assenza del *fumus boni iuris* in relazione alle contestazioni di cui alla comunicazione di avvio, in quanto, in primo luogo, la modifica unilaterale del contratto di fornitura comunicata ad agosto 2022, non è mai stata attuata nei confronti di nessuno dei destinatari della relativa comunicazione. In secondo luogo, a fronte delle mutate condizioni di approvvigionamento derivanti dalla crisi energetica e dalla decisione dell'ARERA di scollegare la componente PE dal PUN, E.ON si è trovata costretta a rinunciare alla clientela, piuttosto che continuare a rifornirla di energia elettrica ad un prezzo totalmente disallineato dal proprio costo di approvvigionamento di mercato. Peraltro, nella comunicazione di risoluzione del settembre 2022, E.ON ha chiaramente rassicurato la clientela circa la piena continuità della fornitura di energia attraverso il passaggio automatico al mercato tutelato, dove sono previste condizioni di prezzo più economiche di quelle praticate nel mercato libero. Non vi era infine alcun legame tra la risoluzione ed una nuova offerta di E.ON.

### III. VALUTAZIONI

**13.** Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti *prima facie* la pratica commerciale descritta, in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto la condotta adottata dal Professionista appare idonea ad opporre ostacoli onerosi e sproporzionati all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori e delle microimprese, in relazione al mancato rispetto del preavviso stabilito dalla regolazione in caso di variazioni unilaterali delle condizioni economiche di fornitura o per l'esercizio del diritto di recesso da parte del professionista, nonché con riguardo alla mancata osservanza della disposizione di cui all'art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022 (cd. D.L. "Aiuti bis"), che sospende l'efficacia delle clausole che consentono alle imprese fornitrici la modifica unilaterale contrattuale e dei preavvisi inoltrati a tal fine, considerato inoltre che, pure la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, ai sensi dell'art. 1467 c.c., costituisce un'azione arbitraria del professionista, posto che la eventuale eccessiva onerosità potrebbe in astratto giustificare l'interruzione dell'adempimento contrattuale solo a seguito di decisione costitutiva dell'Autorità giudiziaria.

**14.** L'art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115<sup>1</sup> convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022 prevede espressamente che: *“1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”*.

**15.** La risoluzione del contratto in corso per eccessiva onerosità prospettata alla clientela dal professionista, in alternativa alla fornitura di ultima istanza o alla accettazione di un nuovo contratto, seppure non qualificata come modifica unilaterale del contratto, risulta porsi in contrasto con i diritti dei consumatori in base al citato art. 3, in quanto, di fatto, costringe gli stessi ad accettare la modifica delle condizioni contrattuali – attraverso la proposizione di un nuovo contratto in sostituzione di quello vigente – che la norma speciale ha vietato fino all'aprile 2023.

In altri termini, la risoluzione immediata del contratto appare, in sostanza, condizionare indebitamente il consumatore, inducendolo ad accettare nuove condizioni di contratto in vigenza della richiamata norma, la quale sospende l'efficacia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura dell'energia.

**16.** Inoltre, l'interruzione del rapporto da parte di E.ON, a seguito della invocata risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, appare essa stessa caratterizzarsi come condotta non giustificata e illegittima, e quindi potenzialmente aggressiva, sotto due ulteriori diversi e distinti profili.

**17.** In primo luogo, la pratica posta in essere dal Professionista appare in palese contrasto sia con la disciplina contrattuale, sia in violazione della regolazione settoriale, in quanto le opzioni prospettate ai consumatori risultano non rispettose dei diritti dei consumatori in materia di termini di preavviso stabiliti da entrambe tali discipline, con riferimento sia alla facoltà della società di vendita di modificare unilateralmente le condizioni economiche di fornitura, sia di recedere dal contratto, rispettivamente con una comunicazione di preavviso di tre e sei mesi. In assenza del preavviso minimo cui hanno diritto, i consumatori sono posti in una situazione di pressione derivante dalla necessità di operare in tempi brevi una scelta complessa, che comporta la valutazione delle condizioni economiche di una offerta alternativa, peraltro in un contesto di mercato assolutamente eccezionale, in cui lo stesso legislatore ha ritenuto di intervenire con una disciplina di carattere derogatorio alla libertà contrattuale, seppure in via transitoria. Peraltro, proprio la minaccia della risoluzione del contratto, potrebbe indurre gli utenti ad accettare la nuova offerta nel timore di rimanere senza una fornitura essenziale, come l'energia e il gas, tenuto conto che la disciplina di salvaguardia, anche ove menzionata, non rappresenta una condizione nota e facilmente conoscibile dal consumatore mediamente informato<sup>2</sup>.

**18.** In secondo luogo, la invocata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1467 c.c., e dunque l'interruzione del rapporto, appare costituire una azione illegittima ed arbitraria da parte del Professionista, posto che la eventuale eccessiva onerosità, potrebbe, in astratto, giustificare

---

<sup>1</sup> Entrato in vigore il 10 agosto 2022.

<sup>2</sup> Nel mercato dell'energia elettrica assumono, infatti, notevole importanza la elevata complessità delle caratteristiche delle proposte commerciali e l'esistenza di una forte asimmetria informativa a scapito dei consumatori.

l'interruzione dell'adempimento contrattuale solo a seguito di decisione costitutiva dell'Autorità giudiziaria.

**19.** Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che un certo numero di consumatori – numero che non viene precisato nelle memorie – ha presumibilmente continuato a fruire dei servizi di energia elettrica e gas erogati dal Professionista, accettando di sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura a condizioni economiche diverse e peggiorative, a fronte della alternativa prospettata, ingiustificata e illegittima, di “risoluzione” per eccessiva onerosità.

Per tali clienti dunque l'attualità della condotta contestata è rappresentata dalla prosecuzione del rapporto di fornitura basato sulle nuove condizioni economiche – peggiorative - che comportano la corresponsione di un prezzo diverso rispetto a quello previsto dal contratto precedentemente in essere, che il Professionista avrebbe dovuto continuare ad applicare.

**20.** Sempre sotto il profilo del *periculum in mora*, la continuazione delle condotte contestate si apprezza anche per i restanti consumatori e microimprese che, a seguito della minacciata o applicata interruzione del rapporto di fornitura da parte di E.ON., subiscono ingiustamente un analogo pregiudizio economico, costituito dal pagamento di un prezzo di fornitura superiore a quello precedentemente vigente, sia che abbia optato per un nuovo fornitore sul mercato libero sia abbia in essere un rapporto di fornitura con la società che presta il servizio di salvaguardia.

**21.** Si rileva, pertanto, la necessità di provvedere con urgenza alla sospensione provvisoria di ogni attività posta in essere dalla società E.ON Energia S.p.A., volta sia all'interruzione delle forniture a seguito di “risoluzione” contrattuale, sia all'applicazione di nuove e peggiorative condizioni economiche di fornitura, che i consumatori e le microimprese sono stati indotti ad accettare sotto la minaccia del passaggio al fornitore di ultima istanza, considerata l'illegittimità della comunicazione di risoluzione e di conseguenza della proposizione di un diverso contratto di fornitura, atteso che le precedenti condizioni economiche erano valide e non modificabili fino al 30 aprile 2023.

Occorre inoltre consentire ai consumatori e alle microimprese che hanno subito un'illegittima risoluzione del contratto, di poter ritornare in fornitura con E.ON alle condizioni precedentemente applicate.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che continui ad essere attuata, nelle more del procedimento di merito, la pratica commerciale sopra descritta, consistente nella “risoluzione” contrattuale nonché nella applicazione di nuove condizioni economiche di fornitura, in luogo del mantenimento delle condizioni contrattuali precedentemente in essere;

#### DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, che la società E.ON Energia S.p.A.

a) sospenda provvisoriamente, fino al 30 aprile 2023, l'applicazione delle nuove condizioni economiche di offerta di energia elettrica e gas, a cui hanno aderito i consumatori a fronte della minaccia della “risoluzione” del contratto, ripristinando le precedenti condizioni economiche di fornitura, comunicando individualmente ai consumatori e alle microimprese il ripristino delle

condizioni economiche precedenti, con le medesime modalità utilizzate per comunicare la risoluzione per eccessiva onerosità;

b) comunicati individualmente ai consumatori e alle microimprese, che a fronte della “risoluzione per eccessiva onerosità” del contratto, sono passati al servizio di tutela o hanno scelto un nuovo operatore sul mercato libero, la possibilità di ritornare in fornitura con E.ON Energia S.p.A. alle precedenti condizioni economiche;

c) comunicati all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate, precisando fra l’altro il numero dei clienti (domestici e microimprese) che, a far data dal 10 agosto 2022, hanno effettivamente subito la cessazione della fornitura a seguito della comunicazione di cui sopra e il numero dei clienti (domestici e microimprese) ai quali sono state effettivamente applicate, dopo il 10 agosto 2022, le nuove condizioni economiche.

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---



**PS12453 – DOLOMITI-MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA**

*Provvedimento n. 30342*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 ottobre 2022;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/12453 del 18 ottobre 2022, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 24 e 25 del Codice del Consumo, da parte di Dolomiti Energia S.p.A.;

VISTA la memoria presentata da Dolomiti Energia S.p.A. pervenuta in data 24 ottobre 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

**1.** Secondo le segnalazioni pervenute da giugno 2022, Dolomiti Energia S.p.A. (di seguito anche Dolomiti) ha inviato alla propria clientela numerose comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas la cui decorrenza è indicata al 1° settembre, 1° ottobre e 1° novembre 2022, ovvero in data successiva all'entrata in vigore del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, poi convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “*Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale*”.

Inoltre, risulta che nei casi in cui i consumatori hanno diffidato il Professionista, ai sensi dell'art. 3 di cui al D.L. 9 agosto 2022 n. 115, dall'apportare le modifiche proposte alle condizioni contrattuali, Dolomiti ha sostenuto nei riscontri loro forniti che “*l'aggiornamento contrattuale*” si sarebbe perfezionato, in quanto la data di invio della comunicazione di preavviso e di ricezione della stessa da parte degli stessi consumatori sarebbe antecedente alla data di entrata in vigore della predetta disposizione normativa.

**2.** In particolare, quando i consumatori hanno contestato al professionista che la modifica unilaterale comunicata è da ritenersi sospesa fino al 30 aprile 2023, Dolomiti ha sempre replicato che non ritiene applicabile la norma di cui all'art. 3 del D.L. 115/2022, in quanto: “*In merito all'applicazione o meno delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale possiamo dirti che, se tali modifiche sono previste nell'ambito della scadenza delle condizioni economiche del tuo contratto, la comunicazione da te ricevuta è da ritenersi a tutti gli effetti valida*” e che “*l'aggiornamento contrattuale comunicato con tale lettera si è perfezionato, ai*

*sensi degli artt. 1334 e 1335 del codice civile, anteriormente alla data di entrata in vigore del DL c.d. “Aiuti bis”, pertanto, le nuove condizioni economiche devono ritenersi valide ed efficaci, conformemente a quanto previsto dal secondo comma dell’art.3 del medesimo DL, dalla data ivi indicata. (...) L’aggiornamento comunicato è, peraltro, in linea con le mutate condizioni dei mercati energetici e rappresenta la migliore offerta che Dolomiti Energia ha ritenuto di riservare alla Sua fornitura”.*

**3.** Dolomiti, dunque, lungi dal revocare le comunicazioni inviate alla clientela o riconoscere l’inefficacia delle comunicazioni stesse, ha proceduto e/o sta procedendo ad attuare le prospettate modifiche contrattuali.

**4.** Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 18 ottobre 2022, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/12453 ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 24 e 25 del Codice del Consumo.

**5.** In particolare, a Dolomiti è stata contestata l’ingannevolezza della condotta sopra descritta, ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, in quanto contrastante con numerosi messaggi pubblicitari nei quali si lascia intendere che tutta l’energia elettrica venduta dalla detta società sia prodotta da fonti rinnovabili.

A Dolomiti è stata, inoltre, contestata l’aggressività della sua condotta, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad opporre ostacoli onerosi e sproporzionari all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, alla luce della normativa e della regolazione vigente.

**6.** Parti del procedimento sono Dolomiti Energia S.p.A., in qualità di professionista, e le associazioni di consumatori CRTU – Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti, Unione Nazionale Consumatori e CODICI Lombardia.

**7.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare entro 5 giorni memorie scritte e documenti, al fine di valutare i presupposti per la sospensione provvisoria, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, della condotta oggetto di contestazione, in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, che consiste nella modifica preannunciata delle condizioni del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas -che non hanno trovato applicazione prima del 10 agosto-, in luogo di mantenere le condizioni economiche contrattuali in essere.

## **II. MEMORIE DELLA PARTE**

**8.** A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, in data 24 ottobre 2022, Dolomiti ha inviato una memoria difensiva con precipuo riferimento al procedimento cautelare, nella quale sostiene l’insussistenza, ad oggi, di propri atti e/o condotte che possano integrare i presupposti per l’adozione di una misura cautelare, atteso che sarebbero pienamente efficaci le modifiche contrattuali di cui alle comunicazioni ricevute dai destinatari prima del 10 agosto 2022.

**9.** Il Professionista sostiene, in particolare, quanto segue: *“allorché la legge e/o il titolo contrattuale attribuiscono ad una delle parti il potere di modificare unilateralmente il contratto (cd. ius variandi), l’utilizzo di tale facoltà implica a tutti gli effetti l’esercizio di un diritto potestativo, in*

quanto tale idoneo a modificare la sfera giuridica dell'altra parte, indipendentemente dall'accettazione o dal rifiuto di quest'ultima: la modifica è unilaterale proprio perché non è subordinata al, e non richiede il, consenso della controparte".

10. Dolomiti afferma, quindi, che "le modifiche contrattuali determinate dall'esercizio dello *ius variandi* sono espressione di un diritto potestativo che si manifesta attraverso una dichiarazione unilaterale recettizia (e non già di uno schema negoziale costituito dall'invio di una proposta e dalla sua tacita accettazione derivante dal mancato esercizio del diritto di recesso)" e che "occorre distinguere il momento perfezionativo (cioè quello in cui l'iter formativo secondo cui deve essere esercitato il diritto si è compiuto), da quello in cui cominceranno ad avere corso gli effetti della variazione unilaterale. Tale successivo momento è, come si è visto, puntualmente disciplinato dalla normativa regolamentare".

11. In particolare il Professionista ritiene che il momento perfezionativo si sarebbe realizzato con la mera "dichiarazione unilaterale recettizia", ai sensi dell'art. 1334 del c.c., in quanto si tratterebbe di atto unilaterale che produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza della persona al quale è destinato, per il quale la conoscenza dell'atto si presume, ai sensi dell'art. 1335 del c.c., nel momento in cui l'atto stesso giunge all'indirizzo del destinatario, se non prova d'essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

12. In merito all'asserita assenza del *periculum*, Dolomiti evidenzia che il contesto di mercato assolutamente eccezionale ha un impatto sugli stessi venditori, ancor prima che sui clienti finali, pur senza fornire alcun dato quantitativo. Pertanto, il peggioramento delle nuove condizioni economiche contrattuali - comunicate nel periodo maggio/luglio 2022 - sarebbe frutto di una decisione volta ad evitare che tale "eccezionale situazione" potesse compromettere irreparabilmente il proprio equilibrio finanziario e quindi la possibilità di continuare a garantire la fornitura e la solidità dell'intero sistema.

### III. VALUTAZIONI

13. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente, *prima facie*, la pratica commerciale sopra descritta, in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad apporre ostacoli onerosi e sproporzionati all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori e delle microimprese, alla luce della normativa e della regolazione vigente.

14. L'art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022 (cd. DL aiuti *bis*), al primo comma prevede che: "1. **Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte**".

15. Il secondo comma, poi, fa riferimento espressamente alle comunicazioni inviate prima della suddetta sospensione, prevedendo la loro inefficacia con la sola eccezione di quelle che si siano già perfezionate alla data di entrata in vigore della norma: "2. **Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate**".

16. La norma in questione, di carattere eccezionale e di portata temporanea (sospensione fino al 30 aprile 2023), prevede quindi chiaramente l'inefficacia di tutti i preavvisi concernenti le modifiche delle condizioni economiche, con una sola limitata eccezione relativa a quando le modifiche si sono già perfezionate, ovvero se le nuove condizioni economiche del contratto di fornitura abbiano trovato applicazione in data antecedente al 10 agosto 2022, momento dell'entrata in vigore del citato Decreto Legge.

17. Diversamente argomentando, non si comprenderebbe il motivo per cui il legislatore si sarebbe preoccupato di disciplinare, al comma 2, dello stesso art. 3, l'inefficacia dei preavvisi comunicati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge in questione, ben potendo limitarsi a stabilire il divieto di modifiche unilaterali a far data dalla entrata in vigore del decreto stesso; ciò conferma l'efficacia della norma in esame proprio a tutti gli avvisi non ancora perfezionati.

18. In tale prospettiva, ritenere pienamente efficaci le proposte di modifica contrattuale solo in forza dell'avvenuta comunicazione preventiva ma che non abbiano, alla data del 10 agosto, ancora trovato applicazione, appare quindi in palese contrasto con il comma 2 della citata norma speciale, in quanto significa eludere la citata disciplina eccezionale inducendo i consumatori ad accettare la modifica del prezzo di fornitura che la norma speciale ha vietato fino all'aprile 2023.

19. Al riguardo, è del tutto inconferente l'osservazione di Dolomiti, secondo la quale le proposte di modifica contrattuale nell'esercizio dello *ius variandi* sono espressione di un diritto potestativo, il quale si manifesta attraverso una dichiarazione unilaterale recettizia, in quanto, – a differenza di quanto sostenuto dal Professionista - occorre distinguere il **momento dell'efficacia della comunicazione della proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche**, che è idonea a produrre il proprio effetto al momento della ricezione, dal diverso e successivo **momento in cui alla comunicazione consegue la modifica del regime contrattuale del rapporto di fornitura**, (il "perfezionamento"), che interviene dopo il decorso del tempo attribuito al consumatore per scegliere se esercitare il diritto di recesso dal rapporto contrattuale o continuare lo stesso attraverso una tacita accettazione delle nuove condizioni di fornitura, secondo i termini previsti dalla regolazione.

20. Lo stesso professionista peraltro indica chiaramente in tutte le comunicazioni che trattasi di "*proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche di fornitura*", proposta che evidentemente nel linguaggio comune, come in quello giuridico, richiede l'accettazione da parte della controparte, cioè del consumatore.

Inoltre, nelle comunicazioni inviate veniva ben evidenziata la possibilità per il cliente di scegliere se esercitare il diritto di recesso o accettare le modifiche contrattuali fino allo scadere dei tre mesi di preavviso. Il cliente finale aveva dunque a disposizione un termine minimo previsto dalla regolazione per valutare la modifica indicata, confrontarla con le altre offerte, interpellare altri operatori e in generale informarsi sulle opzioni disponibili e decidere se accettare o meno di continuare il rapporto contrattuale, proprio al fine di non compromettere la sua libertà di scelta relativa alla fornitura di un servizio essenziale come l'energia e il gas.

Pertanto, solo allo scadere del termine previsto si perfeziona la modifica delle condizioni economiche del contratto che disciplina il rapporto di fornitura con il consumatore.

21. Non si può, dunque, invocare – come sostenuto dal Professionista – l'avvenuto "*perfezionamento delle modifiche unilaterali*", poiché non vanno confusi l'efficacia della comunicazione preventiva con il successivo e diverso momento perfezionativo delle modifiche contrattuali. Appare, dunque, erroneo e parimenti ingannevole ed aggressivo invocare il diverso

regime di perfezionamento degli atti unilaterali di cui agli artt. 1334 e 1335 del c.c., richiamato dal professionista nelle risposte ai consumatori e nuovamente riproposto in questa sede, trattandosi com'è evidente di un contratto di fornitura di energia e gas, *rectius* di una proposta di modifica del contratto, e non certamente di un negozio giuridico unilaterale.

**22.** Chiarita, dunque, la necessità di tenere distinte la comunicazione della proposta di variazione unilaterale dalla modifica effettiva delle condizioni contrattuali, è altresì chiaro che, alla luce dell'art. 3, comma 2, D.L. 115 del 2022<sup>1</sup>, i preavvisi pervenuti ai destinatari – seppur inizialmente dotati di efficacia – per i quali era ancora pendente il termine dei tre mesi – entro il quale gli stessi potevano accettare di continuare il rapporto contrattuale o recedere – hanno perso la propria efficacia in ragione dell'entrata in vigore della norma in esame.

**23.** Conseguentemente, ritenere tali comunicazioni pienamente efficaci, non procedere alla loro revoca e sospensione, rigettare le istanze dei consumatori al riguardo e pretendere di applicare le – già comunicate – modifiche contrattuali, peggiorative, con l'unica alternativa, ove ancora nei termini, del recesso dal contratto, risulta porsi in sostanziale contrasto con i diritti dei consumatori, in quanto, appare condizionare indebitamente gli stessi, costringendoli a subire la modifica delle condizioni di contratto, in vigenza della norma di cui all'art. 3 che invece sospende l'efficacia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura dell'energia, proprio in considerazione della eccezionale situazione di mercato in cui lo stesso legislatore ha ritenuto di intervenire con una disciplina di carattere derogatorio alla libertà contrattuale, seppure in via transitoria.

**24.** In particolare, il recesso contrattuale nei termini prospettati da Dolomiti (“*i punti di fornitura intestati a te verranno regolati secondo le modalità stabilite da AREGA*”) in alternativa alla accettazione della modifica contrattuale, potrebbe ulteriormente indurre gli utenti a rimanere in fornitura con la stessa società di vendita, accettando le nuove condizioni economiche, nel timore di rimanere senza una fornitura essenziale, come l'energia e/o il gas, tenuto conto che la disciplina di salvaguardia, anche ove menzionata, non rappresenta una condizione nota e facilmente conoscibile dal consumatore mediamente informato<sup>2</sup>.

**25.** Pertanto, la condotta in esame presenta, seppure ad un vaglio preliminare tipico della fase cautelare, profili di aggressività, in possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, nella misura in cui il professionista ha comunicato e ritiene efficaci le nuove condizioni economiche di fornitura peggiorative a causa dell'aumento straordinario e imprevedibile del prezzo del gas, offrendo la sola alternativa del recesso dal contratto in essere, così ostacolando i diritti dei consumatori basati sulle disposizioni sopra richiamate.

**26.** Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che un elevato numero di consumatori – numero che non viene precisato nelle memorie ma che assume certamente un rilievo consistente alla luce delle numerose segnalazioni agli atti – ha continuato a fornirsi di energia elettrica presso il Professionista, avendo già subito o potendo essere indotto ad accettare una illegittima ed inefficace

---

<sup>1</sup> “Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.

<sup>2</sup> Nel mercato dell'energia elettrica assumono, infatti, notevole importanza la elevata complessità delle caratteristiche delle proposte commerciali e l'esistenza di una forte asimmetria informativa a scapito dei consumatori.

modifica delle condizioni economiche, a fronte dell'alternativa prospettata di dover recedere dal contratto.

Per tali clienti la continuazione delle condotte contestate comporta o potrà a breve comportare l'imposizione di un onere illegittimo, costituito dal pagamento di un prezzo diverso e superiore rispetto a quello previsto dal precedente contratto di fornitura che, invece, hanno il diritto di continuare a vedersi applicato.

**27.** Si rileva, pertanto, la necessità di provvedere con urgenza alla sospensione provvisoria di ogni attività posta in essere dalla società Dolomiti Energia S.p.A., volta all'applicazione delle nuove condizioni economiche comunicate prima del 10 agosto 2022 che sono state, o saranno, applicate ad una data successiva, continuando invece ad applicare, fino al 30 aprile 2023, le precedenti condizioni di fornitura, considerato che sono inefficaci le comunicazioni relative alla proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche di fornitura e, di conseguenza, nessuna modifica contrattuale poteva perfezionarsi. Occorre inoltre consentire ai consumatori che hanno esercitato il recesso a seguito della medesima proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, divenute inefficaci, ai sensi del citato art. 3, di poter ritornare in fornitura con Dolomiti alle condizioni precedentemente applicate.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza, al fine di impedire che continui ad essere posta in essere – nelle more del procedimento di merito – la pratica commerciale sopra descritta, consistente nella modifica delle condizioni del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas già comunicate ma che non si sono perfezionate prima del 10 agosto 2022, in luogo del mantenimento delle condizioni economiche contrattuali in essere;

#### DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, che la società Dolomiti Energia S.p.A.

*a)* sospenda provvisoriamente, fino al 30 aprile 2023, l'attuazione delle nuove condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas a seguito delle modifiche contrattuali, già comunicate ma non ancora applicate e perfezionate alla data del 10 agosto 2022, comunicando individualmente e con la medesima forma ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni l'applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero nel caso in cui i termini di perfezionamento non sono ancora scaduti, l'inefficacia delle modifiche proposte;

*b)* comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione delle modifiche contrattuali non ancora applicate e perfezionate alla data del 10 agosto 2022, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche;

*c)* comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate, precisando fra l'altro il numero dei

clienti (domestici e microimprese) ai quali sono state effettivamente applicate, dopo il 10 agosto 2022, le nuove condizioni economiche contrattuali e quelli dei clienti (domestici e microimprese) che, a far data dal 10 agosto 2022, hanno effettivamente cessato la fornitura a seguito della comunicazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

---

***Autorità garante  
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale  
Anno XXXII- N. 39 - 2022

---

***Coordinamento redazionale***

Giulia Antenucci

***Redazione***

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

---

***Realizzazione grafica***

Area Strategic Design

---